Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 19 agosto 1927 - Anno V** — **Numero 191**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1692.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 1247.

Riconoscimento giuridico di n. 10 Federazioni nazionali di categoria aderenti alla Confederazione generale dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927 con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico delle Federazioni nazionali di categoria più sotto indicate, ad essa aderenti;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento d'attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali di categoria aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

1° Federazione nazionale fascista dell'industria delle acque gassate, della birra e del freddo;

2° Federazione nazionale fascista industriali mugnai, pastai e risieri;

3° Federazione nazionale fascista dell'industria del vetro;

4° Federazione nazionale fascista dell'industria del legno;

5° Federazione nazionale fascista costruttori civili, imprenditori di opere pubbliche e private e industriali affini;

6° Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello;

7° Federazione nazionale fascista dell'industria termale idroclimatica;

8° Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura;

9° Federazione nazionale fascista dell'industria del gas e degli acquedotti;

10° Federazione nazionale fascista delle industrie tessili varie.

Sono approvati e vengono allegati al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, gli statuti delle dette Associazioni.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti le Associazioni predette.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Federazioni riconosciute a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 112. — FERRETTI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie delle acque gassate, della birra e del freddo.

Art. 1.

E' costituita con sede in Milano la « Federazione nazionale fascista delle industrie delle acque gassate, della birra e del freddo ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie per le quali è costituita.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltrechè dal presente statuto, delle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale delle industrie rappresentate e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alle industrie per le quali è costituita;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti le industrie medesime;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione), la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle industrie delle acque gassate, della birra e del freddo in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia di sua competenza;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e i servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata e i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata dalla sezioni di ditte esercenti le industrie delle acque gassate, della birra e del freddo costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione.

La inscrizione delle sezioni avviene su domanda della competente Unione territoriale e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti ed inscritte attraverso le competenti sezioni in tre gruppi nazionali corrispondenti alla specialità dei singoli rami di produzione e cioè:

— Gruppo nazionale industrie acque gassate;
— Gruppo nazionale industria della birra;
— Gruppo nazionale industria del freddo.

La Federazione potrà stabilire che tali Gruppi abbiano nel loro interno organi e gestioni propri, secondo le norme da approvarsi dalla Confederazione su proposta del Consiglio direttivo della Federazione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso però la rappresentanza dei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni aderenti un impegno triennale che, alla scadenza, si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione Territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha affetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni interessate dagli impegni o obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Art. 9.

I rapporti tra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata da delegati designati ogni anno dalle sezioni associate in ragione di un massimo di tre delegati per ogni sezione provinciale (o per ogni categoria delle tre industrie federate, di cui esistono fabbriche nella provincia).

Agli effetti della votazione ogni delegato avrà diritto ad un voto. I voti dei delegati mancanti per inesistenza di ditte federate del relativo gruppo delle rispettive provincie, sommati insieme e divisi per il numero dei delegati che sarà stato possibile nominare per quell'industria, costituiranno un coefficiente invariabile di maggiorazione da applicarsi al voto di ogni singolo delegato del Gruppo, di guisa che ogni Gruppo d'industria disponga complessivamente di tanti voti quante sono le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione.

Dei delegati fa sempre parte di diritto, ed è compreso nel numero massimo degli eleggibili, il capo della sezione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione entro il 28 febbraio dovrà provvedere alla designazione dei suoi delegati.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo, ossia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei voti spettanti ai delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei voti spettanti ai delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e, in base alle norme di cui all'articolo seguente, i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano le industrie, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Previa autorizzazione della Giunta esecutiva di cui all'articolo seguente possono convocarsi in assemblea speciale di categoria i delegati eletti da ciascuna sezione in rappresentanza della categoria interessata per la trattazione di problemi che riguardano specificamente la categoria. I voti di tali assemblee divengono esecutivi solo dopo l'approvazione della Giunta.

Il presidente della Federazione potrà delegare a sostituirlo nella presidenza di tale assemblea il vice-presidente rappresentante della categoria interessata.

Il Consiglio direttivo può altresì, previa autorizzazione della Confederazione, convocare tutte le ditte federate in riunione plenarie di categoria per la trattazione di questioni di speciale interesse. Le norme per la discussione saranno stabilite, volta per volta, dal Consiglio direttivo. Tali riunioni devono limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio e le relative conclusioni non possono assumere che la forma di voto.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di quindici membri eletti dall'assemblea in ragione di cinque per ogni categoria rappresentata. Essi durano in carica due anni. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno tre vice-presidenti rappresentanti le tre categorie ed un tesoriere-economo. Nomina inoltre altri tre membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti e il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni quattro mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio preventivo gli eventuali contributi suppletivi da richiedere alle sezioni dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Il Consiglio direttivo potrà altresì deliberare contributi suppletivi da applicarsi alle singole categorie in conseguenza di deliberati dell'assemblea dei delegati della categoria interessata.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione. Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti di cui all'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garentire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro, da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente, eletto dall'assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, che in caso di assenza o di impedimento si fa sostituire da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e delle assemblee.

Convoca la Giunta esecutiva, il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di categoria.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvato con R. decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni;

c) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) autorizza la convocazione delle assemblee di categoria e ne approva le deliberazioni;

f) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

g) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni ederenti sono tenute a fornire alla Federazione, per il tramite del Gruppo di categoria, tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono altresì tenute ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tener al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della Sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa, previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione stessa.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon andamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dell'art 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista industriali mugnai, pastai e risieri.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Federazione Nazionale fascista industriali mugnai, pastai e risieri ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno la industria della molitura, della pastificazione e risiera.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di esercitare la tutela generale della molitura, della pastificazione e della industria risiera per la quale è costituita e di favorire lo sviluppo tecnico ed economico di tali industrie in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alle industrie stesse;

c) di promuovere rapporti cordiali fra gli industriali e il loro personale studiando di prevenire o ridurre ogni causa

di conflitto e curando l'esatta osservanza dei concordati stabiliti con il personale;

d) di rappresentare i soci presso tutte le pubbliche autorità centrali e locali, in tutti i rapporti che hanno attinenza con la loro industria, di tutelarne gli interessi morali e materiali provvedendo alla difesa dei diritti ed al conseguimento delle riforme reclamate dalla categoria;

e) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

f) di provvedere alla nomina o alla designazione di rappresentanti dell'industria della molitura, pastificazione e pilatura in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

g) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazioni sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici ed i servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino le produzioni industriali da essa specialmente rappresentate, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte, esercenti l'industria della molitura, pastificazione e risiera, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti le industrie della molitura, pastificazione e pilatura, inscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si siano potute raggruppare in distinte sezioni di categoria.

La iscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale e nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione cui spetterà decidere in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Sezioni e ditte regolarmente inscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione si suddivide nel proprio seno in tre gruppi nazionali corrispondenti alle industrie della molitura, della pastificazione e risiera.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico.

In ogni caso la rappresentanza nei rapporti esterni spetterà esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora, almeno tre mesi prima della scadenza stessa, non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non libera tuttavia le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Spetterà all'Unione territoriale interessata di chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessassero di esercitare l'industria.

Cesseranno pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facessero più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 300 (o frazione) dipendenti controllati addetti all'industria molitoria, con un massimo di n. 3 delegati; di un delegato per ogni 1000 (o frazione) dipendenti controllati addetti all'industria della pastificazione con un massimo di n. 3 delegati, e di un delegato per ogni 300 (o frazione) dipendenti controllati addetti all'industria risiera con un massimo di n. 3 delegati. Nelle assemblee di sezioni, per la nomina dei delegati anzidetti, ciascuna ditta dispone di un voto per ogni dipendente controllato, se appartente all'industria molitoria o all'industria risiera, e di un voto per ogni tre dipendenti controllati se appartenenti all'industria della pastificazione. Ciascuna ditta può delegare il suo diritto di voto ad altra ditta dello stesso Gruppo. Ogni ditta però non può ricevere più di una delega.

Le ditte isolate non riunite in sezioni, agli effetti della rappresentanza nell'assemblea, sono considerate come una unica sezione e nominano un delegato per ogni 300 (o frazione) dipendenti controllati addetti all'industria della molitura, un delegato per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati addetti all'industria della pastificazione e un delegato per ogni 300 (o frazione) dipendenti controllati addetti all'industria risiera. Le ditte isolate per la nomina dei loro delegati disporranno di un voto per ogni dipendente controllato se esercenti l'industria molitoria, di un voto per ogni tre dipendenti controllati se esercenti l'industria della pastificazione e di un voto per ogni dipendente se esercenti l'industria risiera.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione sarà fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra. Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà procedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procederà a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno me-

diante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto almeno da un terzo delle sezioni.

L'assemblea sarà valida quando sia presente o rappresentata almeno le metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea avrà facoltà di deliberare qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione dovrà seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che fossero poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di n. 11 membri in rappresentanza degli industriali mugnai, di n. 9 membri in rappresentanza degli industriali pastai e di n. 5 membri in rappresentanza degli industriali risieri eletti dall'assemblea, che durano in carica due anni.

Il Consiglio direttivo può costituire nel suo seno in corrispondenza delle tre rappresentanze suddette tre speciali Comitati per la trattazione dei problemi e delle questioni di carattere specifico riguardanti le rispettive specialità di industria. Tali Comitati saranno di regola presieduti dal presidente della Federazione il quale potrà tuttavia delegare all'uopo un vice-presidente. Il Consiglio direttivo elegge inoltre nel suo seno tre vice-presidenti ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necesaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) coadiuvare il presidente nell'esercizio del suo mandato;

b) deliberare sull'ammissione delle sezioni o delle ditte;

c) provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 4;

d) prendere tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) deliberare sull'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 22 alle sezioni o ditte associate;

f) approvare il bilancio preventivo e deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative saranno soggette all'approvazione della Confederazione. Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente è eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente più anziano, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e della Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo e le assemblee generali.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non sia approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 17.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventi e consuntivo.

Art. 18.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 19.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e potrà con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza che si riferisca ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione potrà, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura a carico delle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti e della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 23.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 24.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata del Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del vetro.

Art. 1.

E' costituita con sede in Milano la « Federazione nazionale fascista dell'industria del vetro ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria del vetro.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti i vari rami dell'industria del vetro;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione), la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria del vetro in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria del vetro costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria del vetro inscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche Sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa iscritte attraverso le competenti Unioni territoriali in quattro gruppi nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività industriale da essa rappresentati, e cioè:

1° Gruppo nazionale vetro bianco, vetrerie artistiche, conterie e soffiere;

2° Gruppo nazionale lastre, bottiglie nere e damigiane;

3° Gruppo nazionale industria dei fiaschi, bufferie ed affini;

4° Gruppo nazionale specchi e lavorazioni decorative su lastre.

I gruppi avranno organi propri secondo le norme del presente statuto, e le disposizioni da stabilirsi per ciascun gruppo in apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo della Federazione, dalla Confederazione e dal Ministero delle corporazioni.

La rappresentanza generale delle industrie federate nei rapporti esterni spetta però sempre alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale competente.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno 3 mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale competente deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria del vetro.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio generale è formato dai presidenti dei quattro Gruppi di cui all'art. 7 e da altri delegati nominati dai Gruppi medesimi in ragione di 8 per i primi due gruppi e di quattro per il 3° e 4° Gruppo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Non potranno essere nominati delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni. Sono ammesse soltanto le deleghe scritte tra i componenti il Consiglio. Nessuno però potrà avere più di quattro deleghe.

Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dalla Giunta esecutiva o sia richiesto da almeno due gruppi.

Il Consiglio generale è valido quando sia presente almeno la metà più uno del numero totale dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio generale nomina il presidente e il tesoriere-economo che insieme ai quattro presidenti di gruppo formano la Giunta esecutiva. Nessun gruppo potrà essere rappresentato da più di due membri nella Giunta esecutiva. Nomina altresì due revisori dei conti.

Esso determina le direttive che la Federazione deve seguire per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi generali che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno. Il Consiglio generale delibera validamente solo sulle materie poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto per sè e ad uno per ciascuna eventuale delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare al Consiglio generale.

Art. 12.

Spetta al Consiglio generale di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio generale di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti.

Contributi suppletivi potranno anche essere deliberati da ciascun Gruppo, per esigenze speciali del proprio funzionamento. Nel complesso però i contributi suppletivi deliberati dalla Federazione e dai gruppi non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione. Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della Confederazione e quella dei gruppi anche alla preventiva ratifica della Giunta della Federazione.

Spetta infine al Consiglio generale di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva e del Consiglio generale.

Convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 14.

La Giunta esecutiva:

a) cura lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale;

b) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

e) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

f) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 21.

Art. 15.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nel Consiglio che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 16.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 17.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questo richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 18.

La Federazione ha l'obbligo di tener al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 19.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 20.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni o ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 22.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 23.

La Federazione potrà avere uno o due segretari; uno per la trattazione degli affari generali e delle questioni economiche e l'altro per la trattazione delle questioni sindacali.

Il segretario od i segretari della Federazione sono nominati dalla Giunta esecutiva che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Essi devono possedere i requisiti di legge e la loro nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta ai segretari, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

I segretari intervengono a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

I segretari sono responsabili del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del legno.

Art. 1.

E' costituita con sede in Milano la « Federazione nazionale fascista dell'industria del legno ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria del legno.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria del legno;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti dell'industria del legno in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici ed i servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria del legno costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria del legno inscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa inscritte attraverso le competenti Unioni territoriali in quattro Gruppi nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività da essa rappresentati e cioè:

1° Gruppo nazionale della produzione e lavorazione del legname (produzione, segheria, tranciatura, compensazione, iniezione e conservazione del legname);

2° Gruppo nazionale della fabbricazione di articoli da costruzione e articoli varî di legno, escluso il mobilio (carpenteria, serramenti ed affini, pavimenti, attrezzi, utensili, aste e cornici e tutti gli altri articoli di legno che non siano mobili);

3° Gruppo nazionale della fabbricazione del mobilio;

4° Gruppo nazionale degli industriali del sughero ed affini.

I Gruppi avranno organi propri secondo le norme del presente statuto e le disposizioni da stabilirsi per ciascun gruppo in apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo della Federazione e dalla Confederazione.

La rappresentanza generale delle industrie federate nei rapporti esterni, spetta però sempre alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale competente.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale competente deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria del legno.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvato dalla Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio generale è formato dai presidenti dei quattro Gruppi di cui all'art. 7 e da altri delegati nominati dai gruppi medesimi in ragione di sei per ciascuno dei primi tre gruppi e di tre per il quarto gruppo.

Non potranno essere nominati delegati muniti di temporaneo mandato od investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni. Sono ammesse soltanto le deleghe scritte fra i componenti il Consiglio.

Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 8 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dalla Giunta esecutiva e sia richiesto da almeno due Gruppi.

Il Consiglio generale è valido quando sia presente almeno la metà più uno del numero totale dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio generale nomina il presidente, il vice-presidente e il tesoriere-economo che insieme ai quattro presidenti di Gruppo formano la Giunta esecutiva. Nessun Gruppo potrà essere rappresentato da più di due membri nella Giunta esecutiva. Nomina altresì due revisori dei conti.

Esso determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi generali che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio generale delibera validamente solo sulle materie poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto per sè e ad uno per ciascuna eventuale delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare al Consiglio generale.

Art. 12.

Spetta al Consiglio generale di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Contributi suppletivi potranno essere anche deliberati da ciascun Gruppo per esigenze speciali del proprio funzionamento.

Nel complesso però i contributi suppletivi deliberati dalla Federazione e quelli deliberati dai Gruppi non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione. Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della Confederazione e quelle dei Gruppi anche alla preventiva ratifica della Giunta esecutiva della Federazione.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura la osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva e del Consiglio generale.

Convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 14.

La Giunta esecutiva:

a) cura lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale;

b) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

e) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

f) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 21.

Art. 15.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nel Consiglio che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 16.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale, ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 17.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali: i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 18.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge e dallo statuto e dalle deliberazioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 19.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà d'intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 20.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 22.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 23.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio generale che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista della indu-

stria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall' autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI

Statuto della Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche e private e industriali affini.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche e private e industriali affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria edile e le industrie affini che siano assegnate alla Federazione per decisione della Confederazione.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alla industria per la quale è costituita;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria medesima;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria per cui è costituita in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e i servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata dalle sezioni di ditte esercenti l'industria edile costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione. Tali sezioni prendono il nome di Collegi.

L'iscrizione delle sezioni avviene su domanda della competente Unione territoriale; nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito. Contro la decisione di questa è ammesso ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa iscritte attraverso le competenti sezioni in due gruppi nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività, e cioè:

1° Gruppo nazionale costruttori edili ed industriali affini (comprendente l'industria delle costruzioni edilizie e le industrie affini assegnate alla competenza della Federazione dalle determinazioni confederali);

2° Gruppo nazionale imprenditori di opere pubbliche (comprendente l'industria delle costruzioni di ponti, strade, opere idrauliche e similari).

Tali Gruppi potranno avere nel loro interno organi e gestione propri, secondo le disposizioni del presente statuto e le norme regolamentari da approvarsi dalla Confederazione su proposta del Consiglio federale.

A tali Gruppi spetta l'esame e la trattazione delle gestioni di ordine economico e tecnico particolari alle speciali attività da ciascuno rappresentate. Ad essi possono pure essere delegate dal Consiglio federale, con l'approvazione della Confederazione, attribuzioni di carattere sindacale di spettanza della Federazione.

La rappresentanza nei rapporti esterni spetta però esclusivamente alla Federazione.

Agli effetti dell'assegnazione ai due Gruppi ciascuna ditta è obbligata ogni anno a dichiarare alla sezione cui è iscritta la specialità dei lavori da essa esercitati e il numero medio dei propri dipendenti addetti a ogni specialità.

I riepiloghi di tali denuncie debbono essere trasmessi dalle sezioni alla Federazione entro il 31 marzo di ogni anno.

E' in facoltà della Giunta esecutiva di controllare le denuncie stesse.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni e le ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale della Federazione è formata da due delegati per ogni sezione, dei quali uno costruttore edile e uno imprenditore di opere pubbliche.

Il capo della sezione è di diritto uno di tali delegati.

Le sezioni che per uno dei due rami di attività (costruttori edili e affini o imprenditori di opere pubbliche) controllino più di 10,000 dipendenti nominano per tale ramo dei delegati aggiunti in ragione di un delegato ogni 10,000 (o frazione) dipendenti controllati al di sopra dei primi 10,000. Anche in questo caso però l'esercizio dei voti per il ramo di attività avente diritto a due o più delegati spetta al primo delegato.

I delegati sono designati dalle sezioni annualmente.

I delegati scelti fra i costruttori edili e affini formano l'assemblea del Gruppo nazionale costruttori edili ed industriali affini; e i delegati scelti fra gli imprenditori di opere pubbliche formano l'assemblea del Gruppo nazionale imprenditori di opere pubbliche.

Le sezioni hanno diritto di sostituire in ogni tempo i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

Art. 11.

L'assemblea generale della Federazione è convocata in via ordinaria dal presidente generale entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, e in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio federale o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea generale della Federazione è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei voti spettanti ai delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei voti spettanti ai delegati.

L'assemblea generale della Federazione elegge il presidente generale, due revisori dei conti ed i membri del Consiglio federale.

Ciascun delegato dispone, tanto nell'assemblea generale della Federazione quanto in quella dei Gruppi nazionali, di un voto per ogni migliaio di dipendenti o frazione non inferiore a 500.

La delega è ammessa solo fra i delegati rappresentanti la stessa specialità di industria.

Nessun delegato può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente generale.

L'assemblea generale della Federazione inoltre discute ed approva il bilancio consuntivo della Federazione e determina le direttive che la Federazione stessa deve seguire sia per il funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Art. 12.

Il Consiglio federale è composto di 30 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni.

Di questi 30 consiglieri, 15 debbono essere scelti fra i costruttori edili ed affini e costituiscono il Comitato direttivo del Gruppo costruttori edili ed affini; e 15 debbono essere scelti fra gli imprenditori di opere pubbliche e costituiscono il Comitato direttivo del Gruppo imprenditori di opere pubbliche.

Ciascuno dei detti Comitati direttivi elegge nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente.

Il Consiglio federale elegge inoltre nel proprio seno un tesoriere-economo, che con il presidente generale ed i presidenti e vice-presidenti dei Comitati direttivi dei due gruppi nazionali costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio federale lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quinto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente generale. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 14.

Spetta al Consiglio federale di approvare il bilancio preventivo della Federazione e di ratificare i bilanci dei Gruppi nazionali che abbiano organi e gestione propri a norma dell'art. 7, assegnando a ciascun di essi i fondi necessari al loro funzionamento.

Il Consiglio federale delibera sulle decisioni dei Comitati direttivi dei singoli Gruppi nazionali ad esso sottoposte dalla Giunta esecutiva.

Spetta al Consiglio federale di determinare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali; di determinare gli eventuali contributi suppletivi, da richiedersi alle sezioni dipendenti, che non potranno eccedere il massimo dei contributi legali.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre al Consiglio di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio federale di convocare Congressi nazionali dei rappresentanti delle ditte aderenti alla Federazione. Tali congressi debbono limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo federale, e le loro decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 16.

Il presidente generale viene eletto dall'assemblea generale della Federazione. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei presidenti dei Comitati direttivi dei due gruppi, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio federale e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio federale, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 17.

La Giunta esecutiva federale:

a) coadiuva il presidente nell'espletamento del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni;

c) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

d) ratifica le deliberazioni dei Comitati direttivi dei due gruppi o delibera di sottoporle al Consiglio federale;

e) coordina l'azione ed il funzionamento dei gruppi medesimi;

f) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni o ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 24;

g) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio federale. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio federale nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 18.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 19.

All'amministraione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio federale ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 20.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richieste nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali e che faranno egualmente parte della Federazione. I rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, provvedimenti ed avvenimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può richiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 24.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni o ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni o ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 25.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 26.

Il direttore della Federazione è nominato dal Consiglio federale che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il direttore deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al direttore, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione e alla direzione dei servizi ed uffici federali.

Il direttore interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il direttore è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

I gruppi nazionali possono nominare un proprio segretario il quale deve avere tutti i requisiti prescritti per il direttore della Federazione.

Art. 27.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello.

CAPO I.

Composizione e attribuzioni della Federazione.

Art. 1.

E' costituita con sede in Milano col nome di « Federazione italiana fascista dell'industria del cappello », un sodalizio nazionale dell'industria del copricapo in genere da uomo, donna e bambini e delle industrie affini (fabbricanti e rifinitori di cappelli in genere di pelo, di lana, di paglia, di tessuti e di qualsiasi altra materia, di berretti, industrie ausiliarie, ecc.).

Art. 2.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di industriali cappellai, berrettai ed affini come sopra, già costituite o che in seguito si costituissero presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

b) dalle ditte esercenti le industrie di cui sopra inscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si siano potute raggruppare in distinte sezioni di categoria.

Art. 3.

La Federazione, in quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie di cui sopra.

La Federazione può internamente suddividersi in gruppi o formazioni che raccolgono nazionalmente determinate categorie delle industrie di cui sopra, e ciò con le modalità e gli effetti di cui all'art. 19.

Art. 4.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della quale osserva, oltre che gli statuti e i regolamenti, le deliberazioni e istruzioni, ed ha per suoi principali scopi quelli:

a) di curare la tutela economica e morale della categoria rappresentata, promuovendo, a tal uopo, iniziative, curando il coordinamento e la migliore riuscita di quelle già esistenti o che sorgessero fra le organizzazioni aderenti, favorendo con istituzioni proprie o aiuti ad istituzioni altrui, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione morale e nazionale degli addetti all'industria, nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione e della cultura nazionale;

b) di provvedere a tutte le nomine o designazioni di rappresentanti dell'industria rappresentata ed affine in Consigli, enti e organi che fossero demandate dalla legge, dai regolamenti o da disposizioni delle autorità o della Confederazione generale fascista dell'industria italiana alle organizzazioni nazionali di datori di lavoro, esercitando tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano parimenti demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle dell'autorità o attribuite dalla suddetta Confederazione;

c) di attivare un accurato e continuo servizio di informazioni sulle vertenze operaie o impiegatizie e le loro risoluzioni;

d) di assistere, nei limiti delle disposizioni della Confederazione, le sezioni, i consorzi e le ditte aderenti ogni qualvolta queste lo richiedano e si reputi opportuno, nelle trattative o vertenze in confronto di altre rappresentanze di classe;

e) di sottoporre a collegiali discussioni delle proprie rappresentanze tutte le domande o questioni di carattere generale che venissero presentate da parte di rappresentanze operaie od impiegatizie, allo scopo di poter dare e mantenere direttive uniformi e inspirate ad una giusta tutela degli interessi dell'industria e del lavoro, nell'ambito e ai fini del superiore interesse nazionale;

f) d'avocarsi, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, qualsiasi questione o vertenza;

g) di far funzionare le Commissioni nazionali eventualmente costituite per effetto di concordati di lavoro;

h) di tenere al corrente gli associati dei salari e delle condizioni di lavoro praticati, nell'industria del cappello e affine, all'estero;

i) di agire, in pieno accordo con gli enti e le istituzioni affini, per un migliore conseguimento degli scopi comuni, intendendosi delegate al Comitato di presidenza di cui al capo V le intese e le modalità relative;

l) di promuovere iniziative o di collaborare all'attuazione di iniziative che tendano a curare, nel campo dei rapporti del lavoro, l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione;

m) di fornire notizie e istruzioni circa le disposizioni di legge e di regolamento interessanti l'esercizio della industria e del lavoro, nonchè le loro pratiche applicazioni;

n) di promuovere e mantenere la pubblicazione periodica di una propria rivista, esclusivamente dedicata a trattare e divulgare questioni dell'industria del cappello e delle industrie affini.

Art. 5.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che, in conformità dell'art. 6 dello statuto della Confederazione stessa, riunisca le sezioni della propria industria costituite presso le Unioni territoriali d'una stessa regione in Consorzi regionali d'industria, chiedendone il riconoscimento a termine di legge, nel qual caso tutti i rapporti della Federazione con le sezioni e con le ditte aderenti si svolgeranno attraverso il Consorzio.

La Federazione può inoltre chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso.

Art. 6.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla suddetta Magistratura e che si riferiscono a datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 7.

Fuori dei rapporti del lavoro, la Federazione non può esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei soci, senza il consenso di questi. In nessun caso, e sempre fuori dei rapporti di lavoro, può dettare norme obbligatorie per i non soci.

La Federazione non ha ingerenza nell'attività delle sezioni e delle ditte aderenti se non in materia sindacale.

Art. 8.

La Federazione ha obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possano interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto e dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

CAPO II.

Sezioni e ditte aderenti.

Art. 9.

L'ammissione delle sezioni e delle ditte di cui all'art. 1 avviene sopra domanda della competente Unione territoriale, e, quando l'Unione non vi provveda, per disposizione della Confederazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte, ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 10.

L'ammissione è deliberata dal Comitato di presidenza, di cui al capo V, e per essere valida dovrà raccogliere il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

In caso di negata ammissione, le relative ragioni saranno sottoposte alla Confederazione, che deciderà in merito.

Contro la decisione della Confederazione è ammesso il ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 11.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni o ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza s'intende rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte della Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene notificata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dall'impegno od obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata dovrà sempre chiedere il recesso per quelle ditte non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti, le quali cessino di esercitare l'industria del cappello e affini.

Cessano pure d'appartenere alla Federazione le ditte che per qualsiasi ragione non facciano più parte delle competenti Unioni territoriali.

Art. 12.

I rapporti della Federazione con le altre organizzazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di quest'ultima, mentre il funzionamento interno delle singole sezioni è disciplinato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale con l'approvazione della Confederazione.

Per la materia sindacale, i rapporti della Federazione si svolgono unicamente nei confronti delle sezioni territoriali o dei consorzi regionali aderenti.

Per la materia non sindacale, la Federazione potrà inviare o richiedere comunicazioni direttamente nei confronti delle singole ditte anche se raggruppate in distinte sezioni presso le rispettive Unioni territoriali o se facenti parte di consorzi nazionali, come pure convocare le ditte medesime, ma dandone sempre contemporanea partecipazione alle sezioni e ai consorzi aderenti e invitando alle riunioni le sezioni e i consorzi stessi.

Art. 13.

Le sezioni aderenti sono rappresentate nella Federazione medesima mediante un delegato ogni 500 o frazione di 500 superiore a 250 dipendenti controllati e col massimo di 5 delegati.

La determinazione del numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Comitato di presidenza. Appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, ciascuna sezione dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi.

Il delegato o delegati di cui sopra fanno parte di diritto dell'assemblea dei delegati di cui appresso.

Dei delegati fa pure parte di diritto ed è compreso nel numero massimo degli eleggibili il capo della sezione.

Tanto i delegati, quanto gli altri dirigenti della Federazione, dovranno essere scelti fra persone che, oltre all'avere i requisiti di cui all'art. 21, diano garanzia di capacità, moralità e sicura fede nazionale.

La sezione territoriale che controlla meno di 500 dipendenti ha diritto ad un delegato che, in tal caso, è il capo della sezione stessa o persona da lui espressamente designata.

Art. 14.

Agli effetti della rappresentanza dell'assemblea dei delegati le ditte aderenti, non riunite in sezione, sono considerate, nel loro complesso, come un'unica sezione e procedono alla nomina del loro delegato o dei loro delegati per corrispondenza ed in base al rapporto stabilito dall'art. 13.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione.

Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti delle facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni e deliberazioni.

La nomina dei rappresentanti nell'assemblea dei delegati delle sezioni territoriali per le quali sia stato riconosciuto dalla Confederazione un Consorzio regionale di categoria è, a tutti gli effetti, deferita al Consorzio medesimo.

CAPO III.

Assemblea dei delegati.

Art. 15.

L'assemblea dei delegati è formata da tutti i delegati delle sezioni e ditte aderenti nominati come è indicato nel precedente art. 13.

Art. 16.

L'assemblea dei delegati delibera, oltre che sugli altri oggetti attribuiti dal presente statuto alla sua competenza:

a) sulle direttive generali da seguirsi nella trattazione e risoluzione delle vertenze fra industriali e loro dipendenti;

b) sulle questioni, controversie e vertenze d'interesse generale ad essa sottoposte;

c) sull'attività in genere che la Federazione deve esplicare;

d) sulle disposizioni di carattere interno che debbono essere regolamentate;

e) sui bilanci consuntivi della Federazione;

f) sulle nomine alle cariche sociali.

Art. 17.

Oltre alle adunanze periodiche, che saranno tenute almeno due volte all'anno nel primo e nel secondo semestre, l'assemblea dei delegati si riunisce ogni qualvolta viene convocata dal presidente generale, o, in sua assenza od impedimento, dal vice-presidente generale o quando ne sia fatta domanda scritta alla presidenza generale da almeno un decimo dei suoi membri.

Le convocazioni saranno fatte con lettera o, in caso d'urgenza, anche con telegramma. Per la validità delle deliberazioni, occorrerà in prima convocazione che i delegati presenti dispongano di almeno la metà dei voti totali spettanti alle sezioni o ditte aderenti. Salvo il disposto dell'art. 18, trascorsa un'ora da quella stabilita per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti purchè dispongano di almeno un terzo dei voti totali.

Le deliberazioni delle assemblee saranno prese a maggioranza assoluta di voti e i membri assenti potranno inviare il loro voto anche per iscritto o delegare, anche per iscritto, al voto stesso un collega. Ciascun delegato non potrà però avere più di tre deleghe. Ciascuna delegazione di sezione dispone di tanti voti quante sono le centinaia complete di dipendenti controllati dalla sezione rappresentata.

In caso di più delegati, l'esercizio del voto spetta a quello fra essi che è il capo della sezione, o, in sua assenza, al più anziano d'età.

Quando la sezione delle ditte isolate costituita come dall'art. 14 abbia diritto a più delegati, il voto spetta sempre a quello fra di essi che sia più anziano di età.

In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente generale o di chi ne fa le veci.

Le nomine di persone avranno luogo di regola per votazione segreta.

Art. 18.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono deliberate con la presenza della maggioranza dei Delegati formanti l'assemblea e con la maggioranza dei voti totali spettanti alle sezioni e ditte aderenti, ed approvate dalla Confederazione e con le altre formalità di legge.

CAPO IV.

Formazioni nazionali interne di categoria.

Art. 19.

A norma di quanto è disposto dall'art. 3, i Gruppi esercenti un determinato ramo dell'industria del cappello possono, con provvedimento interno da approvarsi dal Comitato di presidenza e dalla Confederazione, costituirsi in formazioni nazionali per una più specifica tutela dei loro interessi.

Con la stessa deliberazione che approverà la costituzione della formazione nazionale il Comitato di presidenza prescriverà o ratificherà, con facoltà di aggiunte o variazioni, i relativi regolamenti, salva sempre l'approvazione della Confederazione.

La costituzione di formazione nazionale non potrà in alcun modo pregiudicare il funzionamento degli organi deliberanti e direttivi della Federazione in conformità del presente Statuto.

A tale uopo, tutte le deliberazioni della formazione che si costituiscono dovranno essere trasmesse alla presidenza per la ratifica. Esse diventeranno esecutive dopo l'approvazione della Confederazione.

Ove la presidenza ritenesse di non dover ratificare o di dover modificare tali deliberazioni e la formazione fosse di diverso avviso, giudicherà il Comitato di presidenza e, in definitiva istanza, la Confederazione.

Le formazioni non avranno un bilancio proprio e saranno assistite unicamente dalla segreteria generale della Federazione, la quale potrà, sotto la sua diretta responsabilità, delegare ad un particolare segretario della formazione nazionale tutte o parte delle sue funzioni.

Il Comitato di presidenza potrà nominare per le formazioni nazionali un presidente e un vice-presidente, scegliendoli fra gli industriali delle rispettive categorie.

In tal caso, il presidente della formazione fa parte di diritto del Comitato di presidenza della Federazione e può intervenire, con voto consultivo, all'assemblea dei delegati.

In ogni caso la rappresentanza nei rapporti esterni spetta sempre ed esclusivamente alla Federazione.

Art. 20.

La Federazione potrà pure stabilire, su conforme parere della Confederazione, ordinamenti speciali per l'esame e la trattazione dei problemi economici di generale interesse dell'industria del cappello e delle industrie affini.

CAPO V.

Comitato di presidenza.

Art. 21.

L'assemblea dei delegati nomina, nella sua prima riunione, fra i propri membri e per la durata di un triennio:

a) un presidente generale;

b) due vice-presidenti generali;

c) i presidenti di Commissioni nazionali;

d) un tesoriere-economo;

e) cinque membri aggiunti alla presidenza, che, unitamente ai presidenti delle formazioni nazionali interne di categoria di cui all'art. 19, ai presidenti di Commissioni nazionali di cui alla lettera c) del presente articolo, ai presidenti dei Consorzi regionali e al segretario generale, formano il Comitato di presidenza della Federazione.

Le persone così nominate sono sempre rieleggibili.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti di legge.

Art. 22.

Il Comitato di presidenza delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte di cui all'art. 1 e come all'art. 10; sovrintende all'amministrazione ordinaria della Federazione, ne approva i bilanci preventivi e ne determina l'azione in conformità delle deliberazioni dell'assemblea dei delegati; provvede a tutte le nomine e designazioni di cui alla lettera b) dell'art. 4.

Ad esso spettano altresì tutti i provvedimenti riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dei vari servizi della Federazione, nonchè la nomina del segretario generale e di tutto l'altro personale occorrente con la determinazione delle relative funzioni e dei relativi stipendi.

Spetta inoltre ad esso di deliberare sui contributi legali e suppletivi e su tutte le altre materie indicate alle lettere b), c), d), e), f), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 23.

Per le convocazioni e le votazioni del Comitato di presidenza valgono le stesse norme dell'art. 17 con la sola differenza che ciascun membro del Comitato stesso dispone di un solo voto.

Eccezione fatta per le deliberazioni che il Comitato di presidenza debba prendere a termini del citato art. 10, in luogo dell'assemblea e che esigono sempre l'intervento di almeno metà dei membri in carica, per tutte le altre deliberazioni, il Comitato di presidenza, trascorsa un'ora dalla convocazione senza che sia raggiunto il prescritto numero di presenti, discuterà egualmente gli oggetti posti all'ordine del giorno, ma le relative decisioni s'intenderanno delegate alla presidenza generale e, quindi, di sua competenza.

Art. 24.

Il Comitato di presidenza può prendere, in caso di bisogno, deliberazioni di urgenza anche in materia di competenza dell'assemblea dei delegati, salvo chiederne la ratifica alla più prossima riunione dell'assemblea stessa.

Art. 25.

Il Comitato di presidenza può nominare Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a far parte di quest'ultima, ove lo ritenga del caso, anche persone estranee alla Federazione.

Art. 26.

Su proposta del presidente generale il Comitato di presidenza ha facoltà di deliberare la censura per gli enti e le ditte aderenti che non abbiano osservate le istruzioni o disposizioni emanate dalla Federazione.

Ove l'inosservanza sia recidiva, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte aderenti, il Comitato di presidenza ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei capi delle sezioni o delle ditte aderenti, o delle sezioni stesse previste dagli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Contro l'applicazione della censura le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

CAPO VI.

Presidente e vice-presidenti generali.

Art. 27.

Il presidente generale, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice-presidenti generali, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni, quanto nelle relazioni esterne, ed è responsabile del suo andamento, convoca e presiede il Comitato di presidenza e l'assemblea dei delegati, cura, sotto la sua responsabilità, l'esecuzione dei presi deliberati e l'osservanza delle disposizioni regolamentari nonchè delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione; provvede, d'accordo col tesoriere-economo alle esazioni e alle spese; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

La nomina del presidente generale non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non è approvata a termini di legge.

Tale approvazione viene richiesta dalla Confederazione.

Alle cariche di presidente e di vice-presidente generali della Federazione devono essere chiamate persone che, oltre all'avere i requisiti di cui agli articoli 13 e 21, diano la più ampia garanzia, anche per la loro diretta esperienza, di conoscere i bisogni e l'andamento dell'industria.

CAPO VII.

Tesoriere-economo.

Art. 28.

Il tesoriere-economo detiene la cassa e l'inventario della Federazione, curando la conservazione di ogni attività so-

ciale, il controllo delle spese e una gestione dei fondi e del patrimonio sociale strettamente conformi alle deliberazioni dell'assemblea dei delegati e del Comitato di presidenza, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione.

E' pure di competenza del tesoriere-economo la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Capo VIII.

Segreteria generale.

Art. 29.

La nomina del segretario generale diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Il segretario generale non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

E' còmpito precipuo del segretario generale di coadiuvare la presidenza e gli organi tutti della Federazione, nello svolgimento delle loro pratiche e delle loro funzioni, avendo per più particolari incarichi quelli:

a) di assistere ed anche rappresentare la Federazione nelle discussioni e nei contraddittori con le rappresentanze dei dipendenti;

b) di raccogliere, prima della discussione, gli elementi che meglio possano servire ad una conveniente soluzione delle vertenze;

c) di mantenere assiduo contatto e di curare una continua cordialità di rapporti fra le sezioni, i consorzi e le ditte aderenti alla Federazione;

d) di riunire periodicamente i funzionari delle sezioni e dei consorzi aderenti per tutte le intese e gli affiatamenti del caso.

Il segretario generale è responsabile dell'andamento interno della Federazione. Egli riceve le necessarie istruzioni dal presidente generale e dal Comitato di presidenza e dovrà attenersi, nell'esercizio delle sue funzioni, alle disposizioni che l'uno e l'altro crederanno di dare.

Art. 30.

Al segretario generale spettano le proposte da farsi al Comitato di presidenza per la nomina o la revoca del personale della Federazione.

Capo IX.

Revisori dei conti.

Art. 31.

L'assemblea dei delegati nomina tre revisori dei conti per la verifica e la relazione sui bilanci consuntivi della Federazione.

I revisori dei conti durano in carica per l'esercizio successivo alla loro nomina e sono sempre rieleggibili.

Capo X.

Obblighi degli aderenti.

Art. 32.

Le sezioni, i consorzi e le ditte aderenti sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, le notizie e i dati che sieno da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

La sezione e i consorzi aderenti sono altresì tenuti ad osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla Confederazione.

Eguali obblighi hanno le ditte aderenti non inquadrate in distinte sezioni provinciali.

I rapporti della Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale della quale fanno parte, ferme sempre restando le disposizioni dell'art. 12.

Art. 33.

Al Comitato di presidenza e alla segreteria generale spetta di curare, nei confronti delle sezioni, dei consorzi e delle ditte aderenti, che l'applicazione delle discipline sociali non turbi la loro possibile autonomia e non prescinda dalle necessità che essi abbiano di tener conto di particolari esigenze locali o di vincoli derivanti da altri organismi sociali.

A tal uopo sarà precipua cura della presidenza generale e della segreteria generale di seguire le direttive della Confederazione e di mantenersi costantemente affiatate con le competenti organizzazioni territoriali e regionali.

Art. 34.

I consorzi, le sezioni e le ditte aderenti che si ritenessero ingiustamente gravati da una decisione del Comitato di presidenza potranno ricorrere all'assemblea dei delegati.

In tali casi, le deliberazioni dell'assemblea dei delegati verranno prese, sentiti sempre il consorzio o la sezione o la ditta appellante.

Ove dovessero permanere, anche dopo tali deliberazioni, motivi di dissidio, sarà chiamata arbitra la Confederazione.

Capo XI.

Congressi regionali e nazionali.

Art. 35.

E' in facoltà della presidenza generale di promuovere, previa autorizzazione della Confederazione, e d'accordo, anche per tutte le modalità, con quest'ultima, congressi delle ditte aderenti per esame di questioni, espressioni di voti, conferenze illustrative di problemi attinenti all'industria del cappello e affine.

Art. 36.

Secondo la natura e l'estensione delle questioni da discutersi, i congressi di cui al precedente articolo potranno essere:

o regionali, e cioè limitati agli industriali di una regione o di alcune regioni soltanto;

o nazionali, e cioè estesi a tutti gli industriali di tutte le categorie d'industrie di cui all'art. 1 e di tutte le regioni, oppure agli industriali di tutte le regioni esercenti un determinato ramo dell'industria.

Art. 37.

Spetta alla presidenza generale di designare la sede del congresso e di stabilire gli argomenti da discutersi, l'ordine dei lavori, le modalità di partecipazione e tutto quanto possa assicurare la migliore riuscita della manifestazione.

Di regola però i congressi dovranno tenersi in città che siano sede di un consorzio o sezione aderente alla Federazione.

Art. 38.

Gli inviti al congresso di autorità, rappresentanze e persone estranee all'industria del cappello ed affine saranno sempre fatti d'accordo o collettivamente tra la presidenza generale della Federazione e la presidenza del consorzio o sezione aderente nella cui sede ha luogo il congresso.

Art. 39.

Alle spese dei congressi sarà provveduto con le risorse ordinarie della Federazione, e, in difetto, mediante provvedimenti straordinari, da sottoporsi, a cura della presidenza generale, alla previa approvazione dell'assemblea dei delegati ed alla approvazione della Confederazione.

Art. 40.

La presidenza generale provvederà alla stampa e distribuzione degli atti di ciascun congresso, nonchè all'esecuzione degli incarichi e dei voti manifestati in tali convegni.

CAPO XII.

Contributi, spese e fondo di garanzia.

Art. 41.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Art. 42.

Alle spese di esercizio della Federazione provvedono particolari contributi da esigersi nell'entità e nei modi che saranno determinati dal Comitato di presidenza in base alle disposizioni della legge e secondo le istruzioni della Confederazione.

Art. 43.

Le spese di esercizio della Federazione si distinguono in obbligatorie e facoltative. Sono obbligatorie le spese per l'organizzazione e l'azione sindacale, per l'assistenza economica e sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale.

E' pure obbligatoria la costituzione del fondo di garanzia di cui al successivo art. 44.

Le altre spese sono facoltative.

Art. 44.

Almeno il decimo dei contributi legali percepiti dalla Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione stessa in dipendenza dei contratti collettivi da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Le somme destinate al fondo di garanzia di cui sopra devono essere investite in titoli del Debito pubblico vincolati.

Almeno l'80 per cento delle entrate ordinarie derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie di cui al precedente art. 43, ivi compreso il fondo di garanzia di cui sopra.

CAPO XIII.

Scioglimento o revoca di riconoscimento.

Art. 45.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, un liquidatore nominato dal Ministero delle corporazioni procederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e all'annesso regolamento e alle altre disposizioni governative e della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale delle industrie termali idroclimatiche italiane.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista delle industrie termali idroclimatiche italiane ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria termale idroclimatica.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) la valorizzazione del patrimonio climatico idrologico nazionale col promuovere quegli studi, e conseguire specialmente dal Governo quei provvedimenti e quelle facilitazioni che consentano ai soci di perfezionare i servizi da essi geriti o dipendenti, per il migliore sviluppo dei loro stabilimenti;

b) la tutela degli interessi generali della industria con un'azione continua di iniziativa e di vigilanza che coordini quella dei soci, curando che questa non contrasti coi supremi interessi della Patria;

c) di dare attività ed appoggio ad ogni incremento di studi che abbiano per obbietto nel campo scientifico le applicazioni terapeutiche della idrologia, della climatologia ed in genere di tutte le cure fisiche; e ad ogni attività diretta a migliorare, sviluppare anche il movimento dei forestieri in rapporto alle stazioni di cura e di soggiorno;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti;

e) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti dell'industria termale ed idroclimatica in tutti i Consigli, enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano

demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e i servizi necessari per lo sviluppo degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa rappresentata ed i rapporti tra i datori di lavoro ed i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria termale ed idroclimatica costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti la detta industria ed iscritte alle dette Unioni le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera a) e delle ditte di cui alla lettera b) avviene su domanda dell'Unione territoriale competente ed, in caso non vi provveda l'Unione, in seguito a disposizioni della Confederazione.

All'atto dell'ammissione ciascuna ditta o sezione versa a titolo di iscrizione L. 100.

Art. 7.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio direttivo della Federazione che ne delibera anche l'assegnazione ai Gruppi di cui all'art. 9.

Ove la domanda non sia accolta è ammesso il ricorso alla assemblea generale della Federazione e contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso appello alla Confederazione.

Contro le decisioni di questa è altresì ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni o ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria termale idroclimatica.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

La Federazione si suddivide in tre Gruppi nazionali così distinti:

1° stabilimenti termali;

2° stabilimenti minerali idropinici ed acque minerali naturali in bottiglie;

3° stabilimenti idroterapici e bagni di città.

Ciascuno dei Gruppi avrà un suo Comitato direttivo nominato ogni tre anni dall'assemblea federale. Esso si compone di un presidente e di tre membri, scelti tutti tra gli appartenenti al Gruppo. I presidenti dei Gruppi sono di diritto vice-presidenti della Federazione.

Art. 10.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 11.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) la presidenza generale.

Art. 12.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento dei contributi.

Art. 13.

L'assemblea generale dei soci si raduna in via ordinaria nel mese di aprile di ogni anno in quel giorno che verrà stabilito dal Consiglio direttivo e che sarà notificato ai soci mediante avviso da recapitarsi almeno dieci giorni prima e nel quale saranno indicate le materie da trattarsi, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un terzo dei soci.

Le assemblee potranno anche, per deliberazione del Consiglio direttivo o del presidente, essere convocate in località diversa dalla sede della Federazione.

Art. 14.

L'assemblea, oltre a quanto è previsto da altri articoli del presente statuto:

a) nomina il presidente della Federazione e due revisori dei conti;

b) discute e delibera il conto consuntivo dell'anno precedente, udita la relazione dei revisori;

c) delibera su tutte le proposte del Consiglio direttivo e su tutte le proposte dei soci purchè queste siano firmate da almeno 15 soci e siano comunicate al Consiglio direttivo almeno un mese prima della data della convocazione dell'assemblea, e delibera pure sulle proposte presentate dalle sezioni purchè comunicate al Consiglio direttivo un mese prima dalla data della convocazione dell'assemblea;

d) determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per altre questioni che siano poste all'ordine del giorno.

Art. 15.

Per la validità delle sedute dell'assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti delegati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Quando non sia indicato diversamente nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione seguirà un'ora dopo quella fissata per la prima.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Uno o più soci possono delegare ad altri soci il loro voto. Ciascuno però dei soci non potrà avere più di quattro deleghe.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non sono approvate dalla maggioranza dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo è costituito dal presidente generale della Federazione, dai presidenti dei Gruppi nazionali che sono di diritto vice-presidenti della Federazione, e dai membri dei direttori dei gruppi medesimi.

Fanno parte altresì del Consiglio direttivo come membri aggregati con solo voto consultivo un consulente tecnico sanitario eletto dalla assemblea federale, un membro delegato della Associazione italiana di idrologia medica, ed uno designato dalla Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura, in quanto tali Associazioni concedono pari rappresentanza nei loro Consigli direttivi alla Federazione delle industrie termali ed idroclimatiche, nonchè un rappresentante della stampa termale eletto pure dalla assemblea. Anche i membri aggregati durano in carica un triennio.

Tanto il presidente generale quanto tutti i membri del Consiglio effettivi ed aggregati sono rieleggibili.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo occorre, in prima convocazione, l'intervento della maggioranza, ed in seconda convocazione l'intervento di almeno un terzo dei membri.

La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, o di chi ne fa le veci.

Art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 18.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali. Spetta anche ad esso di deliberare, in sede di bilancio, gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni e ditte dipendenti e che non potranno eccedere la misura del contributo legale di spettanza della Federazione. Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione. Spetta ad esso infine di deliberare su tutti gli altri affari indicati nel l'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e di provvedere a tutte le nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4.

Almeno il decimo del provento dei contributi di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 19.

Il presidente è nominato dall'assemblea generale dei soci, e dura in carica due anni.

Egli dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che nei rapporti esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente statuto, e dai regolamenti o delegate dagli altri organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Consiglio direttivo; convoca e presiede i congressi nazionali e regionali di cui all'art. 22. In caso di assenza o di impedimento ne fa le veci uno dei vice-presidenti da lui di volta in volta espressamente delegato.

La sua nomina non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non verrà approvata a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 20.

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea generale e scelti fra i propri soci estranei al Consiglio direttivo. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 21.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto un tesoriere-economo, nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo, che dura in carica un triennio.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo, presi gli opportuni accordi con le sezioni, ha facoltà di convocare congressi nazionali o regionali e di determinare l'ordine del giorno. Tale ordine del giorno non potrà in nessun modo essere variato. Le deliberazioni del congresso rivestiranno la sola forma di voto.

Art. 23.

Tutti gli stabilimenti ed enti associati devono nella loro intestazione indicare che appartengono alla Federazione industrie termo-idroclimatiche italiane ed alla Confederazione generale fascista delle industrie italiane e nella loro corrispondenza e nei loro atti devono riprodurre la sigla confederale.

Gli associati potranno corrispondere direttamente con la Federazione per la trattazione di tutte le questioni di ordine economico e tecnico generale, interessanti la industria esercitata e dovranno invece corrispondere sempre per il tramite della organizzazione territoriale cui sono iscritte per tutte le questioni di natura sindacale e di ordine locale.

Art. 24.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni e istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 25.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 26.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 27.

La Federazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee donazioni, elargizioni, ecc. e che potranno a richiesta degli oblatori e per decisioni del Consiglio direttivo essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Federazione.

Art. 28.

Il Consiglio direttivo potrà con l'approvazione della Confederazione ed in applicazione dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, istituire istituti di assistenza economica e tecnica. Le norme per il funzionamento di tali istituti saranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi dalla Confederazione.

Art. 29.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 30.

Il presidente della Federazione ha facoltà di infliggere la censura a quelle sezioni e ditte associate che non osservino le norme emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva in tale inosservanza o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico delle sezioni e delle ditte associate, il presidente ha altresì la facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico delle ditte e sezioni medesime a norma degli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 31.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 32.

La segreteria della Federazione è retta da un direttore nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le attribuzioni e la durata del mandato.

Il direttore deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al direttore, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il direttore interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il direttore è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 33.

La Federazione non potrà essere sciolta che per deliberazione dell'assemblea generale presa con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti e con la presenza di almeno tre quinti dei soci.

Art. 34.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista istituti privati di cura.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista istituti privati di cura ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti gli istituti di cura datori di lavoro esercenti nel Regno.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti istituti privati di cura;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti;

e) di assistere gli istituti federati in tutti i loro rapporti sia con enti che con le competenti autorità locali e centrali, nonchè con le industrie che hanno legami necessari e concomitanti con la loro funzione, stabilendo all'uopo anche opportuni collegamenti con le organizzazioni rappresentanti aziende affini;

f) di provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

g) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino l'industria da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di istituti privati di cura costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dagli istituti privati di cura inscritti alle dette Unioni territoriali i quali non si siano potuti raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera a) e degli istituti di cui alla lettera b) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o istituto deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e istituti regolarmente iscritti ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno gli istituti ad essa appartenenti in Gruppi nazionali corrispondenti alle seguenti specialità:

medicina generale;
chirurgia generale;
neuropsichiatria;
cure fisiche;
alberghi sanitari.

Potrà pure stabilire che tali gruppi abbiano, nel loro interno, organi propri secondo le norme da approvarsi dalla Confederazione.

Potrà altresì stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine tecnico ed economico interessanti l'industria per cui è costituita.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e gli istituti aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o istituti interessati dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quegli istituti, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, i quali cessino il loro esercizio.

Cessano pure di appartenere alla Federazione gli istituti i quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 1000 lire (o frazione non inferiore alle lire 500), di contributo legale annuo corrisposto dagli istituti associati per l'Unione e per le Associazioni di grado superiore, con un massimo di 10 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale gli istituti isolati, non riuniti in sezioni, sono considerati come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 1000 lire (o frazione non inferiore alle lire 500) di contributo legale annuo corrisposto per la Unione e per le Associazioni di grado superiore, senza alcuna limitazione.

Gli istituti isolati dispongono per la nomina dei loro delegati, ciascuno di un voto per ogni 50 lire di contributo legale annuo corrisposto per l'Unione e per le Associazioni di grado superiore.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati degli istituti isolati si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quinto delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 10 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Qualora venissero creati i raggruppamenti di cui all'art. 7 il Consiglio dovrà essere composto in modo che ciascuno di essi vi sia rappresentato.

Per la nomina sarà altresì tenuto conto di una equa ripartizione per regioni e specialità.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Del Consiglio direttivo fa inoltre parte di diritto un rappresentante della Federazione delle industrie termo-idro-climatiche che verrà designato dalla Federazione stessa.

Il Consiglio nomina inoltre ogni anno altri due membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. In caso di votazione pari prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o istituti dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e degli istituti;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e istituti associati a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di istituti aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno gli istituti non inquadrati in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali istituti, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Per la trattazione delle questioni di ordine generale, economico e tecnico, i singoli istituti, anche se inquadrati in sezione, potranno corrispondere direttamente con la Federazione.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possano interessarla.

E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro referentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e istituti associati che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e istituti associati, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, degli istituti ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o gli istituti hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici federali.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie del gas e degli acquedotti.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista delle industrie del gas e degli acquedotti ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie del gas e degli acquedotti.

Art. 3.

La Federazione è regolata oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deli-

berazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale delle industrie per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici sindacali e sociali relativi alle industrie stesse;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti le industrie del gas e degli acquedotti;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle industrie del gas e degli acquedotti in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti le industrie del gas e degli acquedotti costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria del gas e degli acquedotti inscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazone non intende ammettere qualche sezione o ditta deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 6.

La Federazione potrà suddividersi, con deliberazione del Consiglio direttivo, e con il consenso della Confederazione, in due Gruppi nazionali corrispondenti alle industrie del gas e degli acquedotti.

Per la trattazione di singoli problemi di ordine tecnico ed economico, previa sempre approvazione della Confederazione, potranno essere stabiliti ordinamenti speciali.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente alla Federazione.

Art. 7.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria del gas e degli acquedotti.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 8.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 9.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni ditta confederata che godrà di un voto sino a 500 lire o frazione di contributo legale corrisposto dalle ditte per le Federazioni e le altre Associazioni e di un voto per ogni altre 100 lire di contributo come innanzi con un massimo di tre voti.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 10.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni del presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è composto di 14 membri dei quali sette scelti fra gli industriali del gas e sette fra gli industriali degli acquedotti eletti dall'assemblea generale, che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno due vice-presidente, dei quali uno scelto fra i rappresentanti dell'industria del gas, l'altro fra i rappresentanti dell'industria degli acquedotti, ed un tesoriere-economo, che durano in carica un anno.

Nomina inoltre ogni anno altri tre membri scelti nel suo seno che col presidente, i due vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Questa, per l'esame dei problemi e delle questioni di carattere specifico riguardanti una delle due industrie federate, potrà a sua volta suddividersi in due sezioni in ogni caso presiedute dal presidente, e composta ognuna del vice-presidente e consigliere rappresentanti della rispettiva industria.

Le deliberazioni di tali sezioni diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni quattro mesi, straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni e ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione. Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali, la Giunta esecutiva e le sue sotto sezioni.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il Presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 21;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 16.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 17.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 18.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione. Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 19.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 20.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che possano anche indirettamente interessarla.

E' tenuta inoltre a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti, per i quali sia richiesta dal presente statuto o dalla legge, dallo statuto o dalle deliberazioni confederali l'approvazione o autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione la applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Art. 22.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico, le sezioni o ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 23.

Il segretario generale della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata alla Confederazione.

Spetta al segretario generale in base alle istruzioni del presidente di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario generale è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie tessili varie.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista delle industrie tessili varie » che raggruppa e rappresenta nazionalmente i datori di lavoro dei seguenti rami d'industria:

a) lino e canape;
b) juta;
c) maglieria e calzifici;
d) passamaneria;
e) ricamatrici;
f) nastri e tessuti elastici;
g) schappe e bourrette;
h) sete cucirine;
i) filati e tessuti d'amianto;
l) tappeti e prodotti affini;
m) classificazione delle materie prime per manifatture e cartiere;
n) linoleum;
o) quelle altre categorie di produzione che vengono assegnate alla Federazione per deliberazione della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Le modalità di adesione delle sezioni dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti aziende industriali, per ciò che riguarda le industrie sopra contemplate e i diritti e oneri relativi, saranno disciplinate da apposite norme da approvarsi dal Consiglio federale di cui all'art. 11 in conformità della legge e delle direttive e disposizioni generali che saranno date, in materia, dalla Confederazione, e salva sempre l'approvazione di questa.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie di cui all'art. 1.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria di cui all'art. 1 e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale del Paese e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere, in conformità della legge e secondo le direttive della Confederazione, i problemi sindacali e sociali relativi alle industrie per le quali è costituita;

c) di promuovere qualsiasi iniziativa, o collaborare alla sua attuazione, la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

d) di provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti della industria rappresentata in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia di sua competenza;

e) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e i servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti le industrie di cui all'art. 1 costituite in seno alle Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti le industrie suddette, inscritte alle Unioni territoriali di cui sopra le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intenda ammettere qualche sezione o ditta deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito e contro la decisione di questa è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

Per la materia sindacale, i rapporti della Federazione si svolgono unicamente nei confronti delle sezioni, e per ciò che riguarda le ditte isolate nei confronti delle competenti Unioni territoriali.

Per la materia non sindacale, la Federazione, e per essa i suoi raggruppamenti, potrà inviare o richiedere comunicazione direttamente e nei confronti delle singole ditte, anche se raggruppate in distinte sezioni, presso le rispettive Unioni territoriali, come pure convocare le ditte stesse, ma dandone sempre contemporanea partecipazione alle sezioni, le quali avranno senz'altro facoltà d'intervenire alle riunioni suddette.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto e dalle deliberazioni confederali l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

La Federazione è suddivisa in raggruppamenti che prendono il nome di Associazioni, secondo le specialità d'industria rappresentata. Tali raggruppamenti sono considerati, ad ogni effetto, quali emanazioni della Federazione anche se risiedono in sede diversa da quella della Federazione stessa.

Sono raggruppamenti già costituiti i seguenti:

a) Associazione italiana fascista dell'industria del lino e della canapa;

b) Associazione italiana fascista dell'industria della juta;

c) Associazione italiana fascista dell'industria della maglieria;

d) Associazione italiana fascista dell'industria dei calzifici;

e) Associazione italiana fascista della filatura di schappe e bourrette;

f) Associazione italiana fascista dell'industria delle sete cucirine;

g) Associazione italiana fascista dei fabbricanti di nastri e tessuti elastici;

h) Associazione italiana fascista dei classificatori di materie prime per manifatture e cartiere;

i) Associazione italiana fascista dei fabbricanti di ricami;

l) Associazione italiana fascista dell'industria dei tessuti speciali (tappeti e prodotti affini, linoleum, industria tessitura dell'amianto, ecc.);

m) Associazione italiana fascista dell'industria delle passamanerie.

Diversi o nuovi raggruppamenti potranno sempre crearsi per decisione della Confederazione, su richiesta o previo parere della Giunta esecutiva della Federazione. Inoltre, con le modalità di cui sopra, potranno essere creati, per uno o più raggruppamenti, istituti aventi i soli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge.

Ciascun raggruppamento è retto da apposito regolamento deliberato dalla Giunta esecutiva della Federazione approvato dalla Confederazione; avrà propri organi dirigenti per il suo funzionamento interno e sarà dotato di un proprio bilancio.

Sempre salve le disposizioni dello statuto confederale, le deliberazioni prese dagli organi dirigenti dei singoli raggruppamenti s'intenderanno esecutive quando abbiano ottenuto l'approvazione della presidenza generale della Federazione e, in caso di mancata approvazione da parte della presidenza generale della Federazione, quella della Confederazione.

In ogni caso, però, la rappresentanza, nei rapporti esterni dei singoli raggruppamenti e del loro complesso, spetta esclusivamente alla Federazione, salva a questa la facoltà di delegarla per determinate funzioni e per determinate materie di loro competenza ai singoli raggruppamenti secondo le istruzioni della Confederazione.

Art. 9.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga dichiarazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni e ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria adarenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria per la quale sono state inscritte.

Cessano pure d'appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 10.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione territoriale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 11.

Il Consiglio federale è formato da delegati designati ogni anno dai raggruppamenti federati in ragione di un delegato per ogni 500 dipendenti controllati o frazione di 500, non inferiore a 250, con un massimo di 10 delegati per ogni raggruppamento.

Dei rappresentanti fa sempre parte di diritto, ed è compreso nel numero massimo degli eleggibili, il presidente del raggruppamento.

Non potranno essere nominati delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni e deliberazioni.

Art. 12.

Il Consiglio federale è convocato in via ordinaria dalla presidenza generale della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione, e, in via straordinaria, sempre quando la presidenza generale lo reputi opportuno o sia richiesto da almeno un terzo dei raggruppamenti.

Il Consiglio è valido quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la convocazione, il Consiglio sarà valido qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

Il Consiglio federale nomina il presidente generale, quattro vice-presidenti generali ed il tesoriere-economo che, insieme ai presidenti dei singoli raggruppamenti, costituiscono la Giunta esecutiva. Esso determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano le industrie rappresentate, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto suo personale e a tanti altri voti quante sono le deleghe delle quali sia munito. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente generale.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare al Consiglio federale.

Art. 13.

Spetta al Consiglio federale d'approvare il bilancio consultivo della Federazione; di ratificare i bilanci preventivi e consuntivi d'ogni singolo raggruppamento federato, che dovranno essere allegati, come parte integrante, ai bilanci della Federazione; di deliberare, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi legali da applicarsi da ciascun raggruppamento; di deliberare, in sede d'approvazione dei bilanci, sulle proposte di eventuali contributi suppletivi che fossero presentate da uno o più raggruppamenti federati per le loro particolari esigenze. Tali contributi suppletivi non potranno eccedere la misura massima del contributo legale spettante alla Federazione.

Tutte le deliberazioni relative all'applicazione dei contributi vanno soggette all'approvazione della Confederazione ed alle altre formalità di legge. Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 14.

Il Consiglio federale nomina, anche all'infuori del proprio seno, tre revisori dei conti per la verifica e la relazione sui bilanci consuntivi della Federazione.

I revisori dei conti durano in carica per l'esercizio successivo alla loro nomina e sono sempre rieleggibili.

Art. 15.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte in dipendenza di contratti di lavoro stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dei suddetti contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 16.

Il presidente generale dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente generale, sostituito, in caso d'assenza o d'impedimento, da uno dei vice-presidenti generali, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione; è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva e del Consiglio federale.

Convoca il Consiglio federale e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente generale non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti del lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 17.

La Giunta esecutiva:

a) cura lo svolgimento d'ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio federale;

b) coadiuva il presidente generale nell'adempimento delle sue funzioni;

c) formula ed approva il bilancio preventivo della Federazione, nonchè il reparto delle entrate e delle spese per i raggruppamenti federati;
d) ratifica l'ammissione delle sezioni territoriali e delle ditte deliberata dai raggruppamenti competenti;
e) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;
f) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23:
g) provvede a tutte le nomine e designazioni di cui alla lettera d) dell'art. 4;
h) nomina e revoca il segretario generale e tutto l'altro personale occorrente alla Federazione.

Art. 18.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.
Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nel Consiglio federale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione, direttori generali e institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 19.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo, eletto dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 12.
Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio federale ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione.
Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 20.

Le sezioni territoriali aderenti sono tenute a fornire alla Federazione e, per essa, ai suoi raggruppamenti, tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti, anche per mezzo dei suoi raggruppamenti, nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione o dei suoi raggruppamenti.
Le sezioni territoriali sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione e dei suoi raggruppamenti. Per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.
Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni territoriali. I rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione territoriale di cui esse fanno parte.

Art. 21.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.
Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:
a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;
b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente generale, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le disposizioni di legge, quelle statutarie e le istruzioni emanate dalla Confederazione.
In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario generale della Federazione è nominato dalla Giunta esecutiva che ne determina le funzioni e la durata del mandato.
Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente generale della Federazione, ratificata dalla Confederazione.
Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente generale, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione e alla direzione dei servizi e uffici della Federazione.
Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo e può essere contemporaneamente segretario dei raggruppamenti federati.
I singoli raggruppamenti possono avere anche un proprio segretario, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla Giunta esecutiva della Federazione.
I segretari così nominati dovranno seguire le norme e le direttive del segretario generale della Federazione e saranno sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1693.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1437.

Approvazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, che dà facoltà al Governo del Re di raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendo nelle leggi stesse le modificazioni opportune;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Viste tutte le altre disposizioni legislative che, a datare dalla entrata in vigore del testo unico suddetto, hanno introdotto modificazioni nel reclutamento del Regio esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è approvato il seguente testo il quale sostituisce quello approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che rimane in conseguenza abrogato.

Legge sul reclutamento del Regio esercito.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911; art. 8 e 14 legge 13 giugno 1912, n. 555; art. 3 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe e prima di aver compiuto il 39° anno di età.

Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonchè coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato.

Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.

Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.

Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole dell'Egeo e quelli delle colonie italiane giusta le leggi ad essi relative.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico 24 dicembre 1911).

Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.

Art. 3.

(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911).

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Art. 4.

(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'età loro. L'inizio delle operazioni di leva può essere però anticipato in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo anno di età.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva ed alle armi anche prima dei termini suddetti.

Art. 5.

(Art. 5 testo unico 24 dicembre 1911).

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito i condannati, in applicazione del codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I condannati da giudici stranieri a pene che corrispondano a quelle suindicate e per gli stessi reati ai quali le stesse pene sono applicabili secondo le leggi del Regno, possono essere esclusi dal far parte del Regio esercito per decisione del Ministro per la guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 6.

(Art. 4 legge 23 giugno 1927, n. 1066).

Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare.

Art. 7.

(Art. 3 testo unico 24 dicembre 1911; art. 4 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452; art. 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, numero 3).

Coloro che nel concorso alla leva di terra siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.

Art. 8.

(Art. 4 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati.

Art. 9.

(Art. 3 e 113 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di loro

età, salvo per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte sotto le armi (salve le dispense dal compiere la ferma di cui ai successivi articoli 108, 112, 115, 116, 117 e 119) e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Art. 10.

(Art. 7 e 115 testo unico 24 dicembre 1911).

Una parte degli arruolati scelta tra gli uomini ascritti alla ferma ordinaria e di statura inferiore a m. 1.60 può essere assegnata al servizio della Regia marina senza però che tale speciale assegnazione importi alcun aumento di ferma.

Art. 11.

(Art. 1 R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391).

Una parte degli arruolati è assegnata al servizio della Regia aeronautica.

I militari incorporati nella Regia aeronautica rimangono ad essa definitivamente acquisiti ed i loro obblighi di servizio alle armi sono regolati dalle disposizioni che specialmente li riguardano.

Art. 12.

(Art. unico - R. decreto-legge 16 maggio 1915, n. 742; art. 8 R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281).

Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima o dai ruoli della Regia marina.

Il servizio da essi prestato in detto corpo è considerato per ogni effetto servizio militare.

Art. 13.

(Art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166).

L'arruolamento degli inscritti della leva di terra nelle Legioni libiche della M. V. S. N. importa l'arruolamento nel Regio esercito; ed il servizio prestato in colonia dagli appartenenti alle dette Legioni è computato agli effetti della ferma di leva.

Art. 14.

(Art. 1 R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590;
art. 3 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).

I giovani inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici italiani all'estero a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici per aver già compiuto gli studi medesimi, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al capo dell'amministrazione del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento, atto che deve essere trasmesso al competente consiglio di leva.

La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per altri scopi, sarà soggetta a norme più restrittive da determinarsi dal regolamento.

Art. 15.

(Art. 1 R. decreto-legislativo 18 marzo 1923, n. 590).

E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuto la ferma loro spettante o siano stati dispensati dal compierla o siano vincolati alla ferma minima di tre mesi; ma l'autorità che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalità, e il luogo ove è diretto.

Art. 16.

(Art. 3 R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590).

La facoltà di emigrare consentita agli inscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina o con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.

Art. 17.

L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma loro spettante, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra.

In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che per un tempo determinato.

TITOLO I. — La leva.

CAPO I.

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.

SEZIONE I^a. — *Generalità.*

Art. 18.

(Art. 9 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 2, 3, 14 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.

All'estero, il servizio della leva è affidato alle Regie autorità diplomatiche o consolari.

Art. 19.

(Art. 16 testo unico 24 dicembre 1911).

Il servizio della leva nel Regno è organizzato secondo la vigente circoscrizione amministrativa.

Art. 20.

(Art. 11 testo unico 24 dicembre 1911).

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 21.

(Art. 10 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 7 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del pre-

cedente art. 20 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.

SEZIONE 2ª. — *I consigli di leva.*

Art. 22.

(Art. 13, 33 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2, 14 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art. 1 R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2985).

I consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.

Sono presieduti dal presidente del tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito delegato dal Ministro per la guerra e di un commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.

L'amministrazione provinciale deve nell'atto di nomina del detto rappresentante designare anche un supplente.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Il consiglio di leva è assistito da un medico militare o, nella impossibilità, da un medico civile.

Art. 23.

(Art. 15 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Il consiglio di leva della provincia di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

Art. 24.

(Art. 14 testo unico 24 dicembre 1911).

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di due membri votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 25.

(Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennità di L. 20, semprechè, dovendo recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennità di missione.

Art. 26.

(Art. 32 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 6 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Le amministrazioni comunali delle città capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE 3ª. — *Le commissioni mobili di leva.*

Art. 27.

(Art. 3, 15 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più commissioni mobili che si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia (eccettuato quello di Zara) non si costituisce commissione mobile.

Art. 28.

(Art. 5 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Il Ministero della guerra ha facoltà di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

Art. 29.

(Art. 4, 15 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, di un ufficiale del Regio esercito, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale e del commissario di leva cui sono anche affidate le funzioni di segretario. La presidenza è di regola tenuta dal predetto magistrato.

La designazione preventiva dei rappresentanti dell'amministrazione provinciale che debbono far parte delle commissioni mobili, è fatta dall'amministrazione provinciale. Il rappresentante dell'amministrazione provinciale che deve far parte della commissione mobile destinata alla provincia di Zara deve essere scelto fra i rappresentanti dell'amministrazione provinciale della provincia stessa.

Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilità, ad un medico civile.

Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali, e, per ogni comune, senza diritto a voto, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Art. 30.

(Art. 7 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.

Però per quanto riguarda i diritti alla ferma riducibile o alla ferma minima la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, può essere rimessa al consiglio di leva.

Art. 31.

(Art. 10 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.

Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo consiglio di leva.

Art. 32.

(Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Ai magistrati presidenti delle commissioni mobili spetta per ogni seduta una indennità di L. 15.

Art. 33.

(Art. 12 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza: in tal caso, però, ad essi non spetta l'indennità di L. 15 di cui all'articolo precedente.

Art. 34.

(Art. 13 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Al rappresentante dell'amministrazione provinciale, facente parte della commissione mobile spetta un'indennità di L. 50 per ogni giorno di seduta o di viaggio e per ogni altro giorno in cui a causa dell'incarico che disimpegna egli debba rimanere fuori della propria residenza ed inoltre il rimborso delle spese di viaggio pel trasporto in 1ª classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Per i viaggi sulle vie ordinarie non servite da ferrovia, automobili o altri veicoli a trazione meccanica gli sarà corrisposta un'indennità di viaggio di una lira per ogni chilometro.

Art. 35.

(Art. 6 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE 4ª. — *Il Ministero della guerra e la commissione consultiva d'appello.*

Art. 36.

(Art. 15 testo unico 24 dicembre 1911; art. 7 e 8 del R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il Ministro potrà annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione così composta:

a) il presidente del tribunale supremo militare, presidente;

b) un consigliere di Stato;

c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;

d) due ufficiali superiori, membri.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Art. 37.

(Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Al consigliere di Stato ed al magistrato membri della commissione consultiva d'appello spetta per ogni seduta una indennità di L. 25 ciascuno.

SEZIONE 5ª. — *Gli uffici provinciali ed i commissari di leva.*

Art. 38.

(Art. 14, 15, R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art. 2 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816).

Nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia.

L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

L'ufficio è retto da un commissario di leva che dipende direttamente dal Ministero della guerra. Sono assegnati due commissari agli uffici di leva delle provincie che contano popolazione superiore a 350 mila abitanti, tre agli uffici delle provincie con popolazione superiore a 700 mila abitanti e quattro agli uffici delle provincie con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti. All'ufficio di leva di Ancona che deve provvedere al servizio di leva anche della provincia di Zara, è assegnato un commissario di leva in più.

Agli uffici di leva delle provincie con popolazione superiore al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.

Art. 39.

I ruoli organici dei commissari di leva, il loro reclutamento e il loro trattamento economico e di carriera, sono determinati dalle leggi relative a tale personale.

Art. 40.

(Art. unico R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2978).

Le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

CAPO II.

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA.

Art. 41.

(Art. 17 testo unico 24 dicembre 1911).

Il 1° gennaio di ciascun anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art. 42.

(Art. 18 testo unico 24 dicembre 1911).

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra, che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

7° i giovani stranieri di origine, naturalizzati o no, domiciliati nel comune;

8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

Art. 43.

(Art. 19, 24 testo unico 24 dicembre 1911).

I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, debbono egualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.

Art. 44.

(Art. 20 testo unico 24 dicembre 1911).

La lista di leva è compilata per cura del capo dell'amministrazione comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 41 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è, a cura del capo dell'amministrazione comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 45.

(Art. 21 testo unico 24 dicembre 1911).

Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 46.

(Art. 22 testo unico 24 dicembre 1911).

Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 45.

Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.

Art. 47.

(Art. 23 testo unico 24 dicembre 1911).

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al commissario capo dell'ufficio di leva della rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.

Art. 48.

(Art. 25 testo unico 24 dicembre 1911).

Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'art. 57 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.

Art. 49.

(Art. 26, 27 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 3 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

1° gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;

2° i cancellati, riformati o ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima in leve anteriori, la cui cancellazione, riforma o ascrizione sia stata annullata a senso del successivo art. 64;

3° i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;

4° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima di aver compiuto il 39° anno di età.

CAPO III.

CHIAMATA ALLA LEVA, ESAME PERSONALE E ARRUOLAMENTO DEGLI INSCRITTI.

Art. 50.

(Art. 28 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 14 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti ascrivendoli alla ferma di leva cui abbiano titolo.

Nel secondo periodo che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ascrivono alla ferma riducibile o alla ferma minima gli arruolati che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.

Art. 51.

(Art. 29 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 3 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perchè i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno recarsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.

Art. 52.

(Art. 30 testo unico 24 dicembre 1911; art. 16 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva col quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun comune.

Art. 53.

(Art. 31 testo unico 24 dicembre 1911).

Per cura del capo dell'amministrazione comunale è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva.

Art. 54.

(Art. 33 testo unico 24 dicembre 1911; art. 9 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformità insanabili di cui all'art. 73 e per coloro che debbano essere rimandati giusta il successivo art. 62 e salve, poi, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 153.

Art. 55.

(Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852).

Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Art. 56.

(Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852; art. 17 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art. 2 R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2985).

Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purchè però la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.

E' inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno saranno corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Art. 57.

(Art. 35 testo unico 24 dicembre 1911).

All'inizio delle operazioni di ciascun comune il consiglio di leva o la commissione mobile procede alla verificazione della lista di leva del comune stesso.

Art. 58.

(Art. 36 testo unico 24 dicembre 1911).

Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune le iscrizioni che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente effettuato e cancella quelle che riconosce insussistenti.

Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso delle leggi relative.

Art. 59.

(Art. 37 testo unico 24 dicembre 1911).

Il presidente del consiglio di leva o della commissione mobile fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro parere sia occorsa alcuna omissione, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Art. 60.

(Art. 38, 48 testo unico 24 dicembre 1911).

Il consiglio di leva o la commissione mobile procede poscia all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:

l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni prevedute dall'art. 5 della presente legge;

la riforma o la rivedibilità o l'arruolamento con dichiarazione di limitata idoneità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal capo IV della presente legge;

l'arruolamento di tutti coloro che possiedono la piena idoneità fisica;

l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima per coloro che siano arruolati, e che si trovino nei casi previsti dal capo V della presente legge, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto è prescritto dal precedente art. 30.

Art. 61.

(Art. 46 testo unico 24 dicembre 1911).

All'esame personale degli inscritti il consiglio di leva o la commissione mobile procederà per mezzo dei medici chiamati alla seduta in presenza del capo dell'amministrazione comunale o del suo delegato.

Art. 62.

(Art. 49 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

Art. 63.

(Art. 111 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi servano in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

Gli ufficiali dispensati a loro domanda dal servizio permanente, ove non abbiano servito almeno per un tempo cor-

rispondente alla ferma di leva nella qualità di ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa, dovranno ultimare la ferma medesima nella qualità di ufficiali di complemento.

Art. 64.

(Art. 50 testo unico 24 dicembre 1911; art. 6 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Le decisioni di riforma sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni quando sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano; nello stesso termine e modo possono essere eventualmente annullate le riforme delle quali sia venuta a cessare la causa; trascorso tale termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per il reato di procacciata infermità di cui all'art. 152.

Le decisioni di ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 36, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.

Art. 65.

(Art. 51 testo unico 24 dicembre 1911).

Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, saranno tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

Se il giudizio sarà protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Art. 66.

(Art. 52 testo unico 24 dicembre 1911).

Le questioni di cui al precedente articolo 65 anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il rimedio di appello e contro la pronuncia della Corte di appello è dato il rimedio in Cassazione.

Art. 67.

(Art. 53 testo unico 24 dicembre 1911).

L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.

Art. 68.

(Art. 54 testo unico 24 dicembre 1911).

Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.

Art. 69.

(Art. 56 testo unico 24 dicembre 1911).

A richiesta del presidente del consiglio di leva, il Ministro per la guerra può prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

Art. 70.

(Art. 1 legge 25 marzo 1926, n. 551).

Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati.

Art. 71.

(Art. 116, 117 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento i renitenti arruolati i quali non siano stati ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui al successivo art. 108.

CAPO IV.

RIFORME, RIVEDIBILITÀ E DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ LIMITATA.

Art. 72.

(Art. 57 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596; art. 6, 7 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).

Sono riformati gli inscritti che, per infermità o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

Appositi elenchi approvati con decreto reale specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneità al servizio stesso.

Art. 73.

(Art. 47 testo unico 24 dicembre 1911).

Il consiglio di leva o la commissione mobile potrà riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da

deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità sono descritte negli elenchi delle infermità che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 72.

Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile dovrà procedere all'esame personale dell'inscritto.

Art. 74.

(Art. 58 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.

Art. 75.

(Art. 59 testo unico 24 dicembre 1911).

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente articolo 72.

Art. 76.

(Art. 60 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 1 decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596).

Il limite di statura per la idoneità al servizio militare nel Regio esercito è di un metro e cinquanta centimetri.

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.

Art. 77.

(Art. 61 testo unico 24 dicembre 1911).

Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

Art. 78.

L'autorità militare ha facoltà di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo in base agli elenchi di cui al precedente art. 72; come pure di collocare in licenza straordinaria per il tempo necessario i militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili.

Art. 79.

(Art. 6 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Anche la riforma pronunciata dall'autorità militare a riguardo di militari alle armi o in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

CAPO V.

Graduazione dell'obbligo di servizio alle armi.

Art. 80.

L'obbligo del servizio alle armi è attribuito agli arruolati nel Regio esercito in tre diverse misure:

Ferma ordinaria. — E' attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'ascrizione ad altra ferma di leva.

Ferma riducibile. — E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste negli articoli 81 ed 82.

Ferma minima. — E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 83.

Gli effetti dell'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile possono essere sospesi in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale.

Art. 81.

(Art. 1 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).

Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'ascrizione alla ferma minima perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dal successivo art. 83.

1° figlio unico di padre vivente;

2° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

5° primogenito di orfani di padre e di madre.

Art. 82.

(Art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).

Hanno pure titolo all'ascrizione alla ferma di leva riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

2° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;

3° figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

4° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

6° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

7° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel R. esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

8° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Art. 83.

(Art. 2, 3 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 1 R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856).

Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva minima gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile a lavoro proficuo;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

11° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo articolo 85;

12° figlio di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

13° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

14° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

15° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 84.

(Art. 4, R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).

L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai numeri 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'art. 82 ed ai numeri 12°, 13°, 14° e 15° dell'art. 83 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle ascrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 85.

(Art. 5 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).

Allo scopo di costituire titolo alla ascrizione alla ferma di leva riducibile o minima debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva ai termini del codice civile;

3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni 12 decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima.

Art. 86.

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui nei precedenti articoli 81, 82 ed 83 alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

I figli adottivi possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

Art. 87.

(Art. 46 testo unico 24 dicembre 1911).

I titoli per l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale gli inscritti concorrono per ragione di età o per legittimo rimando, o che si verificano durante le leve stesse;

2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta normalmente servizio alle armi;

3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento dalla ferma speciale contratta;

4° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

Gli omessi presentatisi spontanei o considerati tali, od assolti, possono essere ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli che avrebbero potuto validamente invocare se fossero stati tempestivamente inscritti sulle liste di leva, arruolati ed incorporati.

I casi di ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima sono giudicati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva sulla produzione di documenti autentici ed, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di una attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune.

TITOLO II. — Il servizio militare.

CAPO VI.

FERME DI LEVA E FERME SPECIALI.

Art. 88.

(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 e 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 1 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).

La ferma è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata d'autorità (ferma di leva) o per propria elezione (ferma speciale).

La ferma di leva *ordinaria* è di diciotto mesi.

La ferma di leva *riducibile* può avere una durata varia che è determinata dal Ministro per la guerra; ma non è mai inferiore a sei mesi.

La ferma di leva *minima* è di tre mesi; ma il Ministro per la guerra ha facoltà di dispensare, con provvedimento di carattere collettivo e non individuale, dal compiere tale ferma i militari che vi sono ascritti.

Art. 89.

(Art. 8 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. unico R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95).

L'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti alla ascrizione alla ferma riducibile per i titoli previsti dagli articoli 81 ed 82 ed alla ferma minima per i titoli previsti dall'articolo 83 è consentita alla condizione che l'inscritto arruolato dimostri di avere frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Coloro che, pur avendone la possibilità, non abbiano frequentato detti corsi, oppure li abbiano frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti a rimanere sotto le armi tre mesi in più.

Tale periodo di servizio sarà prestato dagli ascritti alla ferma minima anche quando il Ministro per la guerra si sia avvalso della facoltà di dispensa di cui all'art. 88.

Art. 90.

(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.

La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale è determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Art. 91.

(Art. 115 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Contraggono la ferma di anni tre:

a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi;

b) i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in servizio a senso degli articoli 132 e 133;

c) coloro che sono ammessi nell'arma dei carabinieri reali come effettivi;

d) i caporali e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;

e) i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli stalloni;

f) i caporali e gli appuntati musicanti;

g) i caporali maniscalchi;

h) i caporali fuochisti dei lagunari del genio.

Art. 92.

(Art. 6 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802).

Contraggono la ferma di anni due i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi.

Art. 93.

Contraggono la ferma di anni uno o di durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale i militari riassoldati di cui agli articoli 129 e 130 della presente legge.

Art. 94.

(Art. 121 testo unico 24 dicembre 1911).

E' in facoltà del Ministro per la guerra di far passare i militari da una ferma speciale ad un'altra.

Art. 95.

(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1912).

Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni è computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.

Art. 96.

(Art. 122 testo unico 24 dicembre 1911).

I carabinieri reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano già prestato uno o più anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.

Art. 97.

(Art. 123 testo unico 24 dicembre 1911).

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

CAPO VII.

RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI.

Art. 98.

(Art. 109 testo unico 24 dicembre 1911).

Il Ministro per la guerra può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano:

a) studenti di università o di istituti assimilati ad università;

b) studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designati dal regolamento.

Il suddetto beneficio sarà concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza al tiro a segno nazionale od ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 99.

(Art. 1 R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613).

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente art. 98 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.

Art. 100.

(Art. 1 R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860).

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace potrà pure essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 98 ai militari che siano alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore, od assimilate; nonchè ai candidati agli esami di maturità, di abilitazione o di licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie ovvero abbiano riportato un esito equivalente secondo quanto sarà determinato dal regolamento.

Art. 101.

(Art. 1 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).

Possono inoltre ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di età i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi per le missioni.

Art. 102.

(Art. 1 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).

Possono altresì ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di età i militari i quali siano studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico.

Art. 103.

(Art. 109 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860; art. 1 R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613; art. 1 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149; art. 1 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto dell'articolo 99), ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma ordinaria.

Art. 104.

(Art. 2 R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613).

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale, perchè allievi dell'ultimo anno di corso.

Art. 105.

(Art. 108 testo unico 24 dicembre 1911).

In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a che questi abbia compiuto la propria ferma.

Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sarà lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

CAPO VIII.

Riduzioni di servizio e dispense dalla ferma di leva per decisione del Ministro per la guerra.

Art. 106.

Il Ministro per la guerra, seguendo l'ordine in cui i relativi titoli sono elencati nella legge, determina i limiti in cui gli ascritti alla ferma riducibile possono essere effettivamente ammessi a prestare un servizio più breve della ferma ordinaria e la durata di esso.

Art. 107.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di negare l'effettiva ammissione a prestare un servizio più breve della ferma ordinaria a coloro che, pur avendo titolo alla ferma riducibile, non lo abbiano invocato e comprovato innanzi all'organo di leva competente entro un termine perentorio stabilito dal Ministro stesso.

Art. 108.

(Art. 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).

Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà conferitagli dal precedente art. 88 di dispensare dal compiere la ferma i militari ascritti alla ferma minima, ha quella di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente articolo 72 e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.

Art. 109.

(Art. 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).

Il Ministro per la guerra ha pure facoltà di concedere una riduzione del servizio alle armi, non superiore ad un sesto

della ferma, ai militari ascritti alla ferma ordinaria i quali abbiano frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare.

Art. 110.

Il Ministro per la guerra ha inoltre facoltà di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.

Art. 111.

(Art. 120 testo unico 24 dicembre 1911).

Il Ministro per la guerra ha altresì facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo di istruzione.

CAPO IX.

DISPENSA PROVVISORIA E DISPENSA DEFINITIVA DAL SERVIZIO ALLE ARMI.

SEZIONE 1ª. — *Militari residenti all'estero.*

Art. 112.

(Art. 2 legge 25 marzo 1926, n. 551).

I militari residenti all'estero arruolati dal consiglio di leva in base all'atto di sottomissione, a senso del precedente art. 70, sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 113.

(Art. 3 legge 25 marzo 1926, n. 551).

I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 114.

(Art. 4 legge 25 marzo 1926, n. 551).

Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi i militari dispensati per l'articolo 112 che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e quelli di essi che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, ed i tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

Art. 115.

(Art. 3 legge 25 marzo 1926, n. 551).

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè residenti all'estero che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età, sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

SEZIONE 2ª. — *Missionari cattolici.*

Art. 116.

(Art. 2 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).

I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, o in territori di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministro per gli affari esteri o da quello per le colonie, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla sezione 1ª del presente capo per gli inscritti residenti all'estero.

Il Ministro per la guerra, d'accordo col Ministro per gli affari esteri o con quello per le colonie, potrà annualmente limitare il numero dei militari da ammettersi alla dispensa dal presentarsi alle armi in qualità di missionari cattolici.

SEZIONE 3ª. — *Sacerdoti cattolici aventi cura di anime.*

Art. 117.

(Art. 2 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).

I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti cattolici e siano destinati in cura di anime (parroci e vicari che risultino tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica) nei territori del Regno, delle colonie o in altri territori di diretto dominio dell'Italia potranno essere provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutanti di sanità.

Art. 118.

(Art. 3 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).

Coloro che in base all'articolo precedente sono ammessi alla dispensa provvisoria, qualora cessino dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria.

Art. 119.

(Art. 4 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).

I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuino ad aver cura di anime, sono definitivamente dispensati dal compiere la ferma.

Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe.

Art. 120.

(Art. 5 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).

Salvo le eccezioni determinate dal regolamento di cui al successivo art. 145, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità.

CAPO X.

VOLONTARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLE ARMI.

SEZIONE 1ª. — *Arruolamenti volontari.*

Art. 121.

(Art. 78, 97 testo unico 24 dicembre 1911).

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio

esercito prima del loro arruolamento di leva e purchè soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

2° non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;

5° producano l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;

6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

7° sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ovvero come musicanti o maniscalchi.

I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di età.

I militari che intendano rinunciare all'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima non debbono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Art. 122.

(Art. 98 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 123.

(Art. 99 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita commissione del corpo per il quale sono domandati.

Art. 124.

(Art. 100 testo unico 24 dicembre 1911).

Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 125.

(Art. 97 e 101 testo unico 24 dicembre 1911).

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 18° anno di età e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.

Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.

Art. 126.

(Art. 135 testo unico 24 dicembre 1911).

Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite per i riassoldati di cui all'art. 129.

Art. 127.

(Art. 112 testo unico 24 dicembre 1911).

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Con le stesse modalità il proscioglimento dal servizio può pure essere concesso all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

Art. 128.

Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nella Milizia nazionale forestale, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed in quello degli agenti di custodia delle carceri, valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.

SEZIONE 2ª. — *Riassoldamenti.*

Art. 129.

(Art. 135 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 legge 27 giugno 1912, n. 660; art. 12 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o più anni come riassoldati i caporali e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

Ai detti militari è concessa annualmente una speciale indennità il cui ammontare è fissato con decreto reale.

Art. 130.

(Art. 12 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

E' pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minore di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento. Anche a questi ultimi riassoldati è dovuta una indennità il cui ammontare è fissato con decreto reale.

SEZIONE 3ª. — *Rinuncie al congedamento.*

Art. 131.

(Art. 121 testo unico 24 dicembre 1911).

E' in facoltà del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

SEZIONE 4ª. — *Riammissioni e riassunzioni in servizio.*

Art. 132.

(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

I militari, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i caporali o appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, i caporali maniscalchi e i caporali fuochisti dei lagunari del genio, i quali si trovino in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio purchè non abbiano oltrepassato il 35° anno di età ed assumano una nuova ferma di tre anni.

I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purchè riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, e per le altre armi nella legge n. 506 del 19 luglio 1909, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Art. 133.

(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).

Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non aver oltrepassato il 35° anno di età e di assumere una nuova ferma di tre anni, i caporali e soldati in congedo illimitato delle varie armi e corpi.

Art. 134.

(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).

Possono altresì essere riammessi in servizio i caporali e soldati dei corpi e reparti per i quali a senso del precedente art. 129 è consentito il riassoldamento, purchè si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.

Art. 135.

La riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo è disciplinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Art. 136.

(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo reale equipaggi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

Art. 137.

(Art. 13 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).

Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti, è consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

CAPO XI.

CONGEDI — OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO — RICHIAMI ALLE ARMI — CHIAMATE DI CONTROLLO.

Art. 138.

Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

Art. 139.

(Art. 132 testo unico 24 dicembre 1911).

Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Il congedamento dei caporali e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti di prigione di rigore, è ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato.

I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 95, altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della presentazione.

Art. 140.

(Art. 133 testo unico 24 dicembre 1911).

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragione di età è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Art. 141.

(Art. 129 testo unico 24 dicembre 1911).

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato hanno obbligo, qualunque sia la loro classe, di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e non più tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

Art. 142.

(Art. 130 testo unico 24 dicembre 1911).

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorità militare.

Art. 143.

(Art. 125 testo unico 24 dicembre 1911).

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per considerazione della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

Ogni richiamo avrà luogo per decreto reale; ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

Art. 144.

(Art. 2 legge 27 giugno 1912, n. 660).

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

Quelli di essi che, durante il servizio nel detto corpo, siano stati adibiti ad impieghi marittimi possono essere trasferiti nei ruoli della Regia marina per prestarvi servizio in caso di richiamo alle armi.

Art. 145.

(Art. 125 testo unico 24 dicembre 1911).

Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 146.

(Art. 126 testo unico 24 dicembre 1911).

Pel controllo della forza in congedo il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare con pubblico manifesto speciali chiamate che avranno luogo normalmente in giorno domenicale.

Art. 147.

(Art. 127 testo unico 24 dicembre 1911).

I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo, si presenteranno al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari aventi sede nel comune stesso, nel modo che sarà indicato nel manifesto di chiamata.

Saranno rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno o indennità.

Art. 148.

(Art. 128 testo unico 24 dicembre 1911).

I militari che, per giustificati motivi, non abbiano potuto rispondere alla chiamata di controllo nel giorno fissato dal manifesto, potranno presentarsi in altri giorni successivi secondo le indicazioni del manifesto stesso.

CAPO XII.

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI.

Art. 149.

(Art. 140 e 141 testo unico 24 dicembre 1911).

Non possono essere ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima:

1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 156 per i renitenti;

2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

3° gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;

4° i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

Art. 150.

(Art. 137 testo unico 24 dicembre 1911).

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovane dalle liste di leva, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a lire 2000, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per i pubblici ufficiali.

Il giovane omesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena.

Art. 151.

(Art. 138 testo unico 24 dicembre 1911).

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 152.

(Art. 141 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e farmacisti, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 153.

(Art. 142 testo unico 24 dicembre 1911;
art. 9 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame personale ed arruolamento nel giorno prefisso o che, trovandosi all'estero, non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati è considerato e punito come renitente.

La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.

Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perchè la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.

Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.

Art. 154.

(Art. 143 testo unico 24 dicembre 1911).

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva (o per esso, a cura della commissione mobile) e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati e non siano ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 108, debbono essere subito incorporati.

Essi sono quindi denunciati all'autorità giudiziaria la quale procede in conformità dei seguenti articoli 155 e 157.

I consigli di leva provvedono perchè siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati, od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

Art. 155.

(Art. 144 testo unico 24 dicembre 1911).

I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di reni-

tenza, e con la detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 108, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.

Art. 156.

(Art. 145 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto alla ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima possono ottenere di esservi ascritti, purchè non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ascrizione medesima.

I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta ascrizione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ascrizioni alla ferma riducibile o alla ferma minima pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.

I renitenti condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima per i titoli sorti dopo il loro arruolamento.

Art. 157.

(Art. 146 testo unico 24 dicembre 1911).

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la detenzione fino a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed arruolamento di un inscritto.

Se il colpevole è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si può estendere a due anni di detenzione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a L. 2000.

Art. 158.

(Art. 147 testo unico 24 dicembre 1911).

I reati di omissione dolosa sulle liste di leva e di renitenza non dànno luogo a prescrizione.

Art. 159.

(Art. 148 testo unico 24 dicembre 1911).

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 160.

(Art. 149 testo unico 24 dicembre 1911).

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso ascrizioni alla ferma riducibile o alla ferma minima, riforme od esclusioni in opposizione al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene previste dal codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene prescritte dallo stesso codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.

Art. 161.

(Art. 150 testo unico 24 dicembre 1911).

L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'Esercito o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 162.

(Art. 151 testo unico 24 dicembre 1911).

Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.

Art. 163.

(Art. 152 testo unico 24 dicembre 1911).

Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 143 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno fissato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presenteranno dentro tale termine.

Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi ancora obbligate al servizio militare; essi, oltrechè nella pena del carcere militare, incorreranno nella perdita del grado.

Art. 164.

(Art. 153 testo unico 24 dicembre 1911).

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 165.

(Art. 154 testo unico 24 dicembre 1911).

La mancanza senza giustificato motivo alle chiamate di controllo costituisce una contravvenzione che è punita con ammenda estensibile a L. 5.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda.

Art. 166.

(Art. 155 testo unico 24 dicembre 1911).

I contravventori all'obbligo di notificare i cambiamenti della propria residenza, di cui al precedente art. 141, sono puniti con un'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 167.

(Art. 157 testo unico 24 dicembre 1911).

Alle contravvenzioni previste dai precedenti articoli 165 e 166 sono applicabili le disposizioni degli articoli 24 e 101 del codice penale.

Art. 168.

(Art. 158 testo unico 24 dicembre 1911).

In tutti i casi non preveduti dalle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 169.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

In attesa della pubblicazione di tale regolamento, il Ministro per la guerra ha facoltà di emanare le disposizioni esecutive che ritenga necessarie; e di determinare altresì, con suo decreto, se e per quali delle innovazioni di natura procedurale recate dalla presente legge debba essere temporaneamente procrastinata l'applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 155. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1694.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1405.**

Inclusione dell'abitato di Perano in provincia di Chieti tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Perano in provincia di Chieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 126. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1695.**

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. **1423.**

Assegnazione alla Cassa di risparmio della Cirenaica di una somma realizzata dalla vendita della gomma greggia ricuperata durante il periodo bellico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il decreto del Governatore della Cirenaica del 21 marzo 1925, emanato in esecuzione al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1429, col quale venne istituita la Cassa di risparmio della Cirenaica per l'esercizio del credito agrario in quella Colonia;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'importo della somma di L. 284,104.45 realizzato dal Governo della Cirenaica in seguito alla vendita di gomma greggia recuperata dal mare durante il periodo bellico portato già in introito come provento del bilancio della Colonia è assegnato a favore della Cassa di risparmio di Bengasi per devolverlo esclusivamente all'esercizio del Credito fondiario agrario.

Il Ministro per le colonie è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 140. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1696.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1351.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Irene di Spilimbergo », in San Pietro al Natisone.

N. 1351. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Irene di Spilimbergo », in San Pietro al Natisone, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **1697.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1380.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Antonio Rosmini », in Trento.

N. 1380. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Antonio Rosmini », in Trento, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **1698.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1352.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Ramella », in Loano.

N. 1352. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Ramella », in Loano, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1927 - Anno V

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 luglio 1927.

Nomina di membri della « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969, « Organizzazione della Nazione per la guerra » che dà incarico al Governo di predisporre apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni del tempo di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 novembre 1926 che istituisce la « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni »;

Decreta:

Il capitano di fregata Brenta cav. Emilio è nominato membro della « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni » dal 3 luglio 1927, in sostituzione del capitano di corvetta Aliprandi cav. Giovanni.

Il giudice Garra cav. Gregorio è nominato membro della « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni » dal 21 maggio 1927, in sostituzione del dottor Piomarta gr. uff. Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota del 6 agosto 1927, n. 4775, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1927, n. 160, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mandato di pagamento.

Si rende noto che è andato smarrito presso la Tesoreria centrale del Regno, ove era pagabile, il mandato di pagamento n. 180 di L. 1000 emesso dalla Ragioneria centrale presso la Direzione generale del Debito pubblico in data 8 febbraio 1927 - Anno V, a favore del cassiere della Direzione generale stessa per pagamento premio di L. 1000, vinto dal buono del Tesoro novennale, 3ª serie n. 1.397.488.

Si diffida pertanto chiunque lo avesse trovato o lo rinvenisse a presentarlo o a farlo pervenire subito a questa Direzione generale, in caso diverso e trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza opposizione, si emetterà, ai sensi dell'art. 485 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, altro mandato in sostituzione di quello smarrito.

Roma, addì 16 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	312041	110 —	Anfossi *Domingo Tommaso* di Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Taggia (Porto Maurizio).	Anfossi *Tomaso, Vincenzo, Domenico* di Raffaele, ecc. come contro.
3.50 % (1902)	38049	350 —	*Cesarini-Filippini Teresa* di Adamo, moglie di Rotundo Marcello, domt. a Sasso di Castaldo (Potenza).	*Filippini Cesarina-Teresa*, ecc. come contro.
3.50 %	597754 593202 719530 633606	112 — 700 — 105 — 63 —	Ciamarra Maria, Oscar, Emma ed *Ettore* fu Beniamino, minori sotto la tutela di Tommasi Nicola di Francesco, domt. a Torella del Sannio (Campobasso).	Ciamarra Maria, Oscar, Emma e *Faust-Ettore* fu Beniamino, ecc. come contro.
»	622906 630563 642814	1032.50 360.50 427 —	Roasio *Tommaso* fu Giuseppe, domt. a Saluzzo (Cuneo).	Roasio *Giovanni-Francesco-Tommaso* fu Giuseppe, domt. a Saluzzo (Cuneo).
Cons. 5 %	214017	55 —	Imbimbo *Ermelinda o Carmelinda* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Tomasetta Rosa fu Antonio, ved. di Imbimbo Luigi, domt. in Avellino.	Imbimbo *Carmela* fu Luigi, ecc. come contro.
3.50 %	232154	80.50	Clemente Marietta fu Giovanni, nubile, domiciliata in Torino, con usufrutto a favore di *Sartora Domenica* fu Antonio, nubile, domt. in Romagnano Sesia (Novara).	Clemente Marietta, ecc. come contro, con usufrutto a favore di *Sartore Maria Domenica* fu Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 agosto 1927 - Anno V. *p. Il direttore generale:* CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 6).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	156048	305 —	Mazzotti *Carla* fu Faustino, minore sotto la p. p. della madre Clivio Ida ved. di Mazzotti Faustino, dom. a Desenzano sul Lago (Brescia).	Mazzotti *Carolina* fu Faustino ecc. c. c.
»	58656	785 —	Sbmmaruga Elisa del fu Giuseppe e della vivente Volonteri Adele di Antonio, domiciliata in Milano, nubile.	Sommaruga Elisa fu Giuseppe *minore sotto* la p. p. della madre Volonteri Adele di Antonio ved. di Sommaruga Giuseppe, domic. a Milano.
3.50 %	Ricevuta provvisoria n. 5634 rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Torino pel deposito di n. 15 cartelle.	351.50	Repetto Luigi fu Bartolomeo.	Repetto Luigi fu Bartolomeo, *minore sotto la* p. p. *della madre Martignone Antonietta.*
»	18571	31.50	Rigoni Anna Maria di *Paolo* moglie di Pavarino Gabriele, domic. a Varzo (Novara).	Rigoni Anna Maria di *Pietro* ecc. c. c.
»	16066	17.50	Rigoni *Maria* di Pietro moglie di Pavarino Gabriele, dom. a Varzo (Novara).	Rigoni *Anna Maria* di Pietro ecc. c. c.
Cons. 5 %	278052	310 —	Sindona-Vaccarino Giovannina fu Giovanni, moglie di *Celi-Zullo* Fortunato di *Antonino* o Antonio, domic. in S. Lucia del Mela (Messina) con vincolo dotale.	Sindona-Vaccarino Giovannina fu Giovanni moglie di *Zullo Celi* Fortunato di *Antonio* ecc. c. c.
»	280096	340 —	Sindona Giovanna fu Giovanni, moglie di *Zullo* Fortunato di Antonio ecc. c. s. con vincolo dotale.	Sindona-Vaccarino Giovanna fu Giovanni moglie di *Zullo-Celi* Fortunato ecc. c. c.
»	168915	295 —	Pecere Francesco di Antonio, dom. in Ostuni (Lecce).	Pecere Francesco di Antonio, *minore sotto la* p. p. *del padre*, domic. in Ostuni Lecce).
3.50 %	470565	1148 —	D'Amico Camillo, Fedele, Giambattista, ed Augusto di Domenico, gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi D'Amico Domenico fu Giambattista e *Porreca Aspromonte Vincenza* fu Camillo legatari pro indiviso domiciliati a Torricella Peligna (Chieti) con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi D'Amico Domenico fu Giambattista e *Porreca Aspromonte Vincenza* fu Camillo e subordinatamente per la quota spettante al contitolare Camillo sottoposta ad ipoteca a favore di Porreca Rosa fu Antonio ved. Picone Giuseppe in garanzia di un credito di L. 6000.	come contro . . . e *Porreca Mariavincenza* fu Camillo. . . come contro. . . . . e *Porreca Mariavincenza* fu Camillo come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 agosto 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	224431	150 —	di Pietrantonio Giovanni fu *Felice*, domic. a Gallo (Caserta.	di Pietrantonio Giovanni fu *Filippo*, domic. a Gallo (Caserta).
»	74998	250 —	*Benicivenga* Gaetano di Sossio, domic. a New York.	*Bencivenga* Gaetano di Sossio, domic. a New York.
3.50 %	322678	2,100 —	Levi *Edmondo-Vittorio* di Cesare-Augusto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Venezia; con usufr. vital. a Schiff Anna fu Massimiliano, moglie legalmente separata di Levi Cesare-Augusto, domic. a Firenze.	Levi *Vittorio-Edmondo* di Cesare-Augusto, minore ecc. come contro e con usufr. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	199944	15 —	Valle *Irene* fu Andrea Francesco, minore sotto la p. p. della madre Campodonico Giovanna fu Cesare, ved. di Valle Andrea Francesco, domic. a Sori (Genova), vincolata di usufrutto.	Valle *Eleonora-Irene* fu Andrea Francesco, minore ecc. come contro; vincolata d'usufrutto come contro.
3.50 %	749167	140 —	Guala Ezio fu Ernesto, domic. a Tortona (Alessandria).	Guala Ezio fu Ernesto, *minore, sotto la p. p. della madre Negro Noemi fu Davide, ved. Guala*, domic. come contro.
Cons. 5 %	410802	290 —	Pagliochini *Racnusia* fu Gabriele, minore sotto la p. p. della madre Damiani Piera, ved. Pagliochini, domic. a Bevagna (Perugia).	Pagliochini *Ramnusia* fu Gabriele, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica mercantile e bancaria nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste nella seduta del 22 febbraio 1927;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica mercantile e bancaria nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

(1) La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1927 (V), n. 119.

Concorso per la cattedra di professore stabile di economia e legislazione agraria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1926, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Visto il R. decreto 17 marzo 1927, n. 459;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma nella seduta del 29 marzo 1927;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore stabile di economia e legislazione agraria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c), e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra, oggetto del concorso, col grado di stabile, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore non stabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

(1) La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1927 (V), n. 119.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a posti di notaro vacanti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e gli articoli 8 e seguenti del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a 254 posti di notaro per le sedi indicate nell'elenco allegato al presente decreto, da assegnarsi, per ciascun

distretto notarile, nella misura di due terzi per esame e di un terzo per titoli.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso per esame, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre uguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6° certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale. Se il candidato ha difetti o imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente descritte nel certificato;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, ovvero, certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica;

8° certificato di compimento della pratica notarile, rilasciato dal notaro presso il quale la pratica fu compiuta e vistato dal presidente del Consiglio notarile;

9° fotografia vidimata da un notaro, con la firma autenticata dell'aspirante;

10° documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

a) ha superato esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con la indicazione del voto complessivo riportato in ciascuno di essi;

b) ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

c) ha prestato servizio militare come sopra presso reparti operanti;

d) è invalido di guerra;

e) fu ferito in combattimento;

f) è orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

g) è insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

h) possiede altri requisiti speciali contemplati dalle disposizioni vigenti;

11° quietanza comprovante l'effettuato versamento, presso un ufficio del registro, della tassa erariale di L. 200, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale;

12° quietanza comprovante l'effettuato versamento, presso un Archivio notarile distrettuale o sussidiario, della somma di L. 100, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Sono esenti dal pagamento della tassa di cui al n. 11° coloro che abbiano già superato esami di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello.

I documenti debbono essere prodotti in originale o in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e debbono essere legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6° debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Il concorrente che appartenga ad un'Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6°.

Art. 3.

Al concorso per titoli possono prendere parte soltanto i candidati notari che abbiano anzianità di esercizio presunto per la disposizione dell'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o in dipendenza del servizio militare prestato durante la guerra, o che abbiano esercitato funzioni di coadiutore permanente di un notaro, anteriormente al 1° luglio 1925, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza.

Gli aspiranti al concorso per titoli debbono farne domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 2, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 9 e 11. Il concorrente deve produrre il certificato dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti, tutti i documenti che comprovino il suo diritto a partecipare al concorso, e ogni altro titolo di cui intenda avvalersi.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso per esame e per titoli coloro che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino inscritti nei ruoli dei notari in esercizio, o, in seguito a nomina conseguita, abbiano titolo per esserlo.

Non sono parimenti ammessi al concorso per esame coloro che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 50° anno di età.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, sia per esame che per titoli, e le quietanze comprovanti il versamento di cui ai numeri 11° e 12° dell'art. 2 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine di quaranta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il concorrente risiede.

Le domande debbono essere corredate dei documenti richiesti e di un elenco, in carta libera, dei medesimi, redatto in duplice esemplare. Nelle domande deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

Art. 6.

L'aspirante che intenda partecipare contemporaneamente al concorso per esame ed a quello per titoli deve presentare due distinte domande ed allegare a quella per il concorso per esame tutti i documenti indicati nell'art. 2. Gli altri documenti indicati nell'art. 3 debbono essere allegati alla domanda per il concorso per titoli, nelle quale dovrà farsi espresso richiamo ai documenti presentati per il concorso per esami.

Art. 7.

Il Ministro delibera sull'ammissione degli aspiranti al concorso per esame, dandone loro partecipazione individuale.

Agli aspiranti ammessi sarà consegnata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento di principî dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1927, alle ore 9, nei locali che saranno all'uopo destinati.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno 30 punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale si intende superato se il concorrente abbia riportato almeno 30 punti in ciascun gruppo di materie e non meno di 105 punti nel complesso.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei comma precedenti.

Art. 11.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente, sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, dopo l'applicazione del precedente comma, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

Nel concorso per titoli i componenti la Commissione esaminatrice dispongono ciascuno di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituirà il punto definitivo col quale sarà collocato in graduatoria.

A parità di voti l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Tanto la graduatoria dei vincitori del concorso per esame e dei dichiarati idonei — quanto quella dei classificati primi nel concorso per titoli, in numero doppio dei posti da assegnarsi — saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 14.

Entro venti giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero, in cui saranno pubblicate le graduatorie di cui al precedente articolo, i concorrenti ivi compresi debbono far pervenire al procuratore del Re, al quale hanno presentato la domanda di ammissione al concorso, una dichiarazione nella quale indicheranno le sedi cui aspirano ed il relativo ordine di preferenza. Omettendosi tale dichiarazione saranno applicabili le sanzioni previste nell'articolo 29, ultimo comma, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, hanno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta della sede.

Roma, addì 12 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: Rocco.

Allegato al decreto Ministeriale 12 agosto 1927.

Elenco delle sedi notarili vacanti da assegnarsi per concorso per esami e per titoli.

Distretto notarile di	Sede vacante	Numero dei posti vacanti	Da assegnarsi per esame	Da assegnarsi per titoli
	Corte d'appello di Ancona.			
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	1	—	—
	Force	1	—	—
	Monsampolo del Tronto	1	—	—
	Monteleone di Fermo	1	3	1
Macerata	Cingoli	1	1	—
Pesaro	Cagli	1	—	—
	Mondolfo	1	—	—
	San Leo	1	—	—
	Sassocorvaro	1	—	—
	Tavoleto	1	4	1
	Corte d'appello di Aquila.			
Aquila	Accumuli	1	—	—
	Cittareale	1	—	—
	Fontecchio	1	—	—
	Pescorocchiano	1	—	—
	Petrella Salto	1	4	1
Chieti	Ari	1	—	—
	Rapino	1	2	—
Lanciano	Lama dei Peligni	1	—	—
	Rosello	1	2	—
Sulmona	Castel di Sangro	1	—	—
	Pettorano sul Gizio	1	2	—
Teramo	Castiglione Messer Raimondo	1	—	—
	Farindola	1	—	—
	Penne	1	—	—
	Rosciano	1	—	—
	Silvi	1	—	—
	Valle Castellana	1	4	2
	Corte d'appello di Bari.			
Foggia	Alberona	1	—	—
	Margherita di Savoia	1	—	—
	Peschici	1	—	—
	Vico del Gargano	1	3	1
Lecce	Vernole	1	1	—
Taranto	Montemesola	1	1	—
	Corte d'appello di Bologna.			
Bologna	Castel d'Aiano	1	—	—
	Imola	1	—	—
	Monghidoro	1	—	—
	Pian del Voglio	1	3	1
Ferrara	Argenta	1	—	—
	Copparo	1	—	—
	Ferrara	2	—	—
	Portomaggiore	1	4	1
Forlì	Verghereto	1	1	—
Modena	Monfestino	1	1	—
Parma	Corniglio	1	1	—
Piacenza	Bobbio	1	—	—
	Morfasso	1	2	—
Ravenna	Casola Valsenio	1	—	—
	Conselice	1	—	—
	Faenza	1	—	—
	Modigliana	1	—	—
	Russi	1	4	1
Reggio Emilia	Viano	1	1	—
	Corte d'appello di Cagliari.			
Cagliari e Lanusei (riuniti)	San Nicolò Gerrei	1	—	—
	Teulada	1	—	—
	Villarios Maisainas	1	2	1
Oristano	Fordongianus	1	—	—
	Senis	1	—	—
	Simaxis	1	2	1

Distretto notarile di	Sede vacante	Numero dei posti vacanti	Da assegnarsi per esame	Da assegnarsi per titoli
Sassari, Nuoro e Tempio Pausania (riuniti)	Aggius	1	—	—
	Buddusò	1	—	—
	Fonni	1	—	—
	Ittiri	1	—	—
	Oliena	1	—	—
	Orune	1	4	2
	Corte d'appello di Catania.			
Caltagirone	Mineo	1	1	—
Modica	Giarratana	1	1	—
Nicosia	Nicosia	1	1	—
Siracusa	Melilli	1	1	—
	Sezione di Corte d'appello di Messina.			
Messina	Gualtieri Sicaminò	1	—	—
	Panarea (frazione di Lipari)	1	—	—
	Stromboli (fraz. di Lipari)	1	—	—
	Rometta	1	—	—
	San Pier Niceto	1	—	—
	Santa Lucia del Mela	1	—	—
	Spadafora San Martino	1	5	2
Patti	Caronia	1	—	—
	Mirto	1	—	—
	Sinagra	1	2	1
Reggio Calabria	Santo Stefano di Aspromonte	1	1	—
	Corte d'appello di Catanzaro.			
Castrovillari	Plataci	1	—	—
	Tarsia	1	2	—
Catanzaro	Belcastro	1	—	—
	Casabona	1	—	—
	Strongoli	1	2	1
Cosenza e Rossano (riuniti)	Colosimi	1	—	—
	Mandatoriccio	1	—	—
	Orsomarso	1	—	—
	Rose	1	3	1
Gerace Marina	Caraffa del Bianco	1	—	—
	Ciminà	1	—	—
	Gerace Superiore	1	—	—
	Palizzi	1	3	1
Monteleone di Calabria	Acquaro	1	—	—
	Fabrizia	1	—	—
	Ioppolo	1	2	1
Nicastro	Polia	1	1	—
	Corte d'appello di Firenze.			
Arezzo	Cortona	1	—	—
	Lucignano	1	2	—
Firenze	ligliano	1	—	—
	eglio (frazione di Pistoia)	1	2	—

Distretto notarile di	Sede vacante	Numero dei posti vacanti	Da assegnarsi per esame	Da assegnarsi per titoli
Grosseto	Campagnatico	1	—	—
	Roccalbegna	1	2	—
Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	1	—	—
	Palaia	1	2	—
Siena	Pienza	1	—	—
	San Casciano dei Bagni	1	—	—
	Sarteano	1	—	—
	Torrita	1	3	1
	Corte d'appello di Genova.			
Massa	Carrara	2	—	—
	Massa	2	3	1
San Remo	Triora	1	1	—
Savona	Mioglia	1	1	—
Spezia	Bolano	1	—	—
	Follo	1	—	—
	Tresana	1	—	—
	Zeri	1	3	1
	Corte d'appello di Milano.			
Bergamo	Adrara San Martino	1	—	—
	Brembilla	1	—	—
	Gromo	1	—	—
	Mozzanica	1	3	1
Como	Brivio	1	—	—
	Casatenuovo	1	—	—
	Castiglione d'Intelvi	1	—	—
	Dongo	1	—	—
	Moltrasio	1	—	—
	Olginate	1	4	2
Pavia	Belgioioso	1	1	—
Sondrio	Chiavenna	1	1	—
	Sezione di Corte d'appello di Brescia.			
Brescia	Bagolino	1	—	—
	Borno	1	—	—
	Manerba	1	—	—
	Preseglie	1	—	—
	Tremosine	1	—	—
	Vestone	1	4	2
Cremona	Annicco	1	—	—
	Casalbuttano ed Uniti	1	—	—
	Cingia dei Botti	1	—	—
	Isola Dovarese	1	—	—
	Pescarolo ed Uniti	1	—	—
	Scandolara Ravara	1	—	—
	Soncino	1	5	2
Mantova	Borgoforte	1	—	—
	Gazzuolo	1	—	—
	Quingentole	1	—	—
	Quistello	1	3	1
	Corte d'appello di Napoli.			
Avellino	Calabritto	1	—	—
	Montefredano	1	—	—
	Volturara Irpina	1	2	1
Benevento	Baselice	1	—	—
	Castelvetere in Valfortore	1	—	—
	Greci	1	—	—
	San Marco dei Cavoti	1	3	1

Distretto notarile di	Sede vacante	Numero dei posti vacanti	Da assegnarsi per esame	Da assegnarsi per titoli
Salerno	Corleto Monforte	1	—	—
	Ricigliano	1	2	—
	Sezione di Corte d'appello di Potenza.			
Lagonegro	Castelsaraceno	1	—	—
	Chiaromonte	1	2	—
Melfi	Forenza	1	—	—
	Melfi	1	—	—
	Pescopagano	1	—	—
	Ruvo del Monte	1	3	1
Potenza	Pietrapertosa	1	1	—
	Corte d'appello di Palermo.			
Caltanissetta	Mazzarino	1	—	—
	Villalba	1	2	—
Girgenti	Casteltermini	1	—	—
	Ioppolo Giancaxio	1	—	—
	Lampedusa e Linosa	1	—	—
	San Biagio Platani	1	3	1
Trapani	Calatafimi	1	—	—
	Favignano	1	—	—
	Vita	1	2	1
	Corte d'appello di Roma.			
Viterbo	Ischia di Castro	1	1	—
	Sezione di Corte d'appello di Perugia.			
Terni	Calvi dell'Umbria	1	—	—
	Cerreto di Spoleto	1	—	—
	San Venanzo	1	2	1
	Corte d'appello di Torino.			
Asti	Refrancore	1	1	—
Biella	Masserano	1	—	—
	Salussola	1	—	—
	Zubiena	1	2	1
Cuneo	Diano d'Alba	1	—	—
	Paesana	1	—	—
	Pietraporzio	1	—	—
	Prazzo	1	3	1
Ivrea	Chiaverano	1	—	—
	Ivrea	1	—	—
	Locana	1	—	—
	San Martino Canavese	1	3	1
Novara	Buronzo	1	—	—
	Desana	1	—	—
	Momo	1	—	—
	San Germano Vercellese	1	—	—
	Varallo	1	4	1
Pallanza	Bannio	1	—	—
	Invorio Inferiore	1	—	—
	Santa Maria Maggiore	1	—	—
	Villa d'Ossola	1	3	1
Torino	Airasca	1	—	—
	Bardonecchia	1	—	—
	Cherasco	1	—	—
	Perrero	1	—	—
	Roure	1	—	—
	Villar Pellice	1	—	—
	Viù	1	5	2
	Corte d'appello di Venezia.			
Belluno	Cencenighe	1	—	—
	Pieve di Cadore	1	—	—
	Santo Stefano di Cadore	1	—	—
	Vigo	1	3	1
Padova	Campodarsego	1	—	—
	Correzzola	1	—	—
	Este	2	—	—
	Montagnana	1	—	—
	Piombino Dese	1	—	—
	San Martino di Lupari	1	—	—
	Stanghella	1	—	—
	Vo	1	6	3
Rovigo	Ariano Polesine	1	—	—
	Bottrighe	1	—	—
	Lendinara	1	—	—
	Occhiobello	1	—	—
	Porto Tolle	1	—	—
	Villadose	1	4	2
Treviso	Fonte	1	—	—
	Gaiarine	1	—	—
	Mogliano Veneto	1	—	—
	Roncade	1	—	—
	San Biagio di Collalta	1	—	—
	Vedelago	1	—	—
	Volpago	1	5	2
Udine e Tolmezzo (riuniti)	Cordenons	1	—	—
	Meduno	1	—	—
	Moggio Udinese	1	—	—
	Paluzza	1	—	—
	Pasiano	1	—	—
	Pontebba	1	—	—
	Rivignano	1	—	—
	San Pietro al Natisone	1	6	2
Venezia	Cavarzere	1	—	—
	Mira	1	—	—
	Mirano	1	—	—
	Venezia	3	4	2
Verona	Badia Calavena	1	—	—
	Isola della Scala	1	—	—
	Legnago	2	—	—
	Nogara	1	—	—
	Tregnago	1	4	2
Vicenza	Breganze	1	—	—
	Cismon	1	—	—
	San Giovanni Ilarione	1	2	1
	Totali	254	195	59

Roma, 12 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: ROCCO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.